N. **4038-2453-2501-2688-2711-2730-2755**
2898-2931-3342-3384-3459-3460-3468
3473-3486-3492-3585-3608-3609-3627
3685-3794-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORI **AZZARO** E **MACCHIAVELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 ottobre 1975 *(Stampato n. 2170)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GUI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'8 ottobre 1975

—

Disposizioni in materia di imposte
sui redditi e sulle successioni

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAFFAELLI, VESPIGNANI, D'ALEMA, POCHETTI, ANGELINI, DI PUCCIO, BUZZONI, GRAMEGNA, BACCALINI, NICCOLAI CESARINO, GIOVANNINI, ALDROVANDI, VAGLI ROSALIA, CESARONI, CIRILLO, DAMICO, LA MARCA, SGARBI BOMPANI LUCIANA, VALORI, GASTONE, PELLICANI GIOVANNI

Presentata il 30 ottobre 1973

—

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie, in materia di determinazione della detrazione d'imposta per le pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

---

d'iniziativa del Deputato BIANCHI FORTUNATO

Presentata il 14 novembre 1973

—

Trattamento tributario dei minori redditi pensionistici e di lavoro

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PELLICANI GIOVANNI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, D'ALEMA, POCHETTI, BUZZONI, CESARONI, CIRILLO, GIOVANNINI, LA MARCA, MANCINELLI, NICCOLAI CESARINO, PASCARIELLO, TERRAROLI, GRAMEGNA, DI PUCCIO

Presentata il 24 gennaio 1974

—

Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Esclusione dalla determinazione del reddito imponibile degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSI, NICCOLAI GIUSEPPE, BORROMEO D'ADDA, TREMAGLIA, VALENSISE, GALASSO, SPONZIELLO, LO PORTO

Presentata il 5 febbraio 1974

—

Nuovo regime fiscale per la famiglia

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VESPIGNANI, RAFFAELLI, D'ALEMA, POCHETTI, GRAMEGNA, ALDROVANDI, BACCALINI, BIAMONTE, DI GIULIO, DI PUCCIO, FURIA, GARBI, MICELI, NOBERASCO, SGARBI BOMPANI LUCIANA, ZOPPETTI, BUZZONI, CESARONI, CIRILLO, GIOVANNINI, LA MARCA, MANCINELLI, NICCOLAI CESARINO, PASCARIELLO, PELLICANI GIOVANNI, TERRAROLI

Presentata il 7 febbraio 1974

—

Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dall'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo e da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, PAZZAGLIA, ABELLI, DELFINO, TREMAGLIA, SANTAGATI, de VIDOVICH, BORROMEO D'ADDA

Presentata il 14 febbraio 1974

—

Esenzioni tributarie
in favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi

d'iniziativa del Deputato VISENTINI

Presentata il 9 aprile 1974

—

Adeguamento delle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle aliquote della tabella allegata al medesimo decreto, delle aliquote della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili e delle imposte fisse di bollo, ipotecarie, catastali, sulle concessioni governative e di registro

---

d'iniziativa dei Deputati RICCIO PIETRO e COCCO MARIA

Presentata il 3 maggio 1974

—

Modifiche agli articoli 53, 62 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHELI PIETRO, MARTINI MARIA ELETTA, COCCO MARIA, CASTELLI, SABBATINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, LA LOGGIA, BERNARDI, TANTALO, PADULA, MIOTTI CARLI AMALIA, BORTOLANI, CUMINETTI, LINDNER, OLIVI, LOSPINOSO SEVERINI, ELKAN, CANESTRARI, DE LEONARDIS, PREARO, AMADEO, BELUSSI ERNESTA, VILLA, FIORET, CALVETTI, BECCARIA, BOFFARDI INES, SANGALLI, VAGHI, de' COCCI, BIANCHI FORTUNATO, ERMINERO, MATTEINI, VITALE, ZOPPI, ANTONIOZZI, CIAFFI, ISGRO', MARZOTTO CAOTORTA, MAGGIONI, LOMBARDI GIOVANNI ENRICO, MONTI MAURIZIO, SGARLATA, URSO SALVATORE, LAFORGIA, RICCIO PIETRO, STELLA

Presentata il 19 dicembre 1974

—

Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i soggetti con redditi altrui

---

d'iniziativa dei Deputati RENDE e SANZA

Presentata il 17 gennaio 1975

—

Aumento del limite stabilito per il cumulo dei redditi di lavoro dipendente applicabili a marito e moglie, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARCA, D'ALEMA, VESPIGNANI, FABBRI SERONI ADRIANA, RAFFAELLI, PELLICANI GIOVANNI, GASTONE, RAUCCI, PEGGIO, CESARONI, CIRILLO, GIOVANNINI, LA MARCA, NICCOLAI CESARINO, TERRAROLI

Presentata il 12 febbraio 1975

—

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASSARI, CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, CETRULLO, DI GIESI, PANDOLFO, POLI, BELLUSCIO, BEMPORAD, CECCHERINI, CIAMPAGLIA, CORTI, FERRI MAURO, GENOVESI, IPPOLITO, LIGORI, MATTEOTTI, RIGHETTI, RIZZI, ROMITA, RUSSO QUIRINO

Presentata il 12 febbraio 1975

—

Istituzione di una deduzione fissa dai redditi tassabili dei soggetti cui è stato fatto obbligo di cumulare ai redditi propri quelli della moglie

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRENTINO, BIGNARDI, GIOMO, QUILLERI, ALPINO, BOZZI, COTTONE, ALESI, ALTISSIMO, GEROLIMETTO, PAPA

Presentata il 13 febbraio 1975

—

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riguardanti l'abolizione del cumulo dei redditi tra coniugi, l'esenzione da imposta degli assegni familiari e dell'indennità di disoccupazione nonché l'adeguamento delle detrazioni e delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, concernenti l'esenzione da imposta di immobili ad uso di abitazione unifamiliare, l'abolizione dell'imposta sull'asse globale e l'adeguamento delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINELLI, COLUCCI, MICELI SALVATORE, FERRI MARIO, FRASCA, ARTALI, GIOVANARDI

Presentata il 18 febbraio 1975

—

Modifiche dell'imposta sul reddito delle persone fisiche costituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda il cumulo, le aliquote e le detrazioni soggettive

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRENTINO, BIGNARDI, ALESI

Presentata il 20 febbraio 1975

—

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riguardante la determinazione del reddito per le imprese minori

---

d'iniziativa del Deputato COSTAMAGNA

Presentata il 21 febbraio 1975

—

Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale di redditi da lavoro dipendente

---

d'iniziativa del Deputato IANNIELLO

Presentata il 13 marzo 1975

—

Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIAMPAGLIA, RIZZI, CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, CETRULLO, DI GIESI, POLI, PANDOLFO, CORTI

Presentata il 20 marzo 1975

—

Variazione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIAMPAGLIA, RIZZI, CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, CETRULLO, DI GIESI, POLI, PANDOLFO, CORTI

Presentata il 20 marzo 1975

—

Modificazione al regime del cumulo dei redditi del nucleo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRENTINO, ALPINO, ALESI, QUILLERI, BIGNARDI, GIOMO, ALESSANDRINI, COTTONE, BOZZI

Presentata il 26 marzo 1975

—

Riconoscimento di un aggio percentuale ai soggetti obbligati ad operare ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, PAZZAGLIA, BORROMEO D'ADDA, BOLLATI, CASSANO, DAL SASSO, de VIDOVICH, SANTAGATI, TREMAGLIA

Presentata l'11 aprile 1975

—

Abolizione del cumulo fiscale dei redditi da lavoro dipendente

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de VIDOVICH, TURCHI, TRANTINO, BOLLATI, CASSANO, BORROMEO D'ADDA, PETRONIO, DELFINO, LO PORTO

Presentata il 21 maggio 1975

Indicizzazione e non tassabilità degli assegni familiari

Presentata alla Presidenza il 30 ottobre 1975

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Crediamo si debba riconoscere che il Parlamento ha compiuto in quest'ultimo periodo, un notevole « tour de force »: e a coloro che lo hanno criticato per i diversi mesi nei quali la sua attività è stata ridotta, basterebbe ricordare che ciò è dipeso non dall'istituto - anche se il suo regolamento necessita di varie modifiche allo scopo di rendere più agevoli i lavori, specie dopo la nuova realtà regionale, col suo decentramento politico e amministrativo che dovrà essere incoraggiato ed esaltato e non ostacolato e ristretto come finora è accaduto - ma da fattori esterni. La crisi politica, iniziatasi, di fatto, un anno fa; le elezioni di giugno; il dopo elezioni, che non si è ancora concluso e che rischia di protrarsi per un periodo ancora lungo, sono tutti fenomeni che si sono riflessi pesantemente sul Governo e sulla sua attività e quindi, di conseguenza, sul Parlamento.

Tuttavia, se un po' da ogni parte sono partite verso l'attuale Governo critiche, anche dalle forze che in esso sono maggiormente impegnate, bisogna riconoscere che in questa occasione ha assolto al suo dovere, presentando i provvedimenti, recentemente

definiti, contemporaneamente alla Camera e al Senato per poterli convertire in legge al più presto e comunque, per i decreti, entro e non oltre il 15 ottobre.

Indubbiamente sarebbe stato più opportuno discuterli contestualmente, data la loro connessione: ma non si sarebbe arrivati a conclusioni sollecite, oggi indispensabili stante la gravità della situazione, che richiede anche provvedimenti rapidi, tanto più che siamo già in ritardo.

Taluno critica il Governo perché li ha presentati tardivamente, e non ha tutti i torti anche se in altri paesi si è atteso l'autunno; c'è poi chi continua ancora a chiamarli « congiunturali »: e se guardiamo a taluni fra gli ultimi avvenimenti internazionali, vediamo come – nella stessa materia – siano stati presi provvedimenti, per rimanere nell'ambito della CEE, da quasi tutti gli stati membri e in particolare dalla Germania, dalla Francia e dall'Inghilterra; evidentemente ognuno tenendo conto delle diverse situazioni economiche, ambientali, culturali e dei propri orientamenti politico-sociali.

Certo, chi crede – e malgrado tutto noi continuiamo a crederci – nella Comunità economica europea, avrebbe ad esempio preferito che nel recente incontro dei Ministri finanziari di Venezia, avvenuto alla fine di agosto, si fosse trovato un rimedio comune ai mali contingenti. Ci sarebbe però voluta una maggiore sensibilità degli Stati membri privilegiati rispetto agli altri, e non un loro « defilamento ». Di conseguenza, perdendo un'altra buona occasione, la CEE ha dovuto limitarsi ad un ampio, e del resto in ogni caso proficuo, scambio di idee, per arrivare però alla sola e sconsolante registrazione di come i vari paesi intendano uscire da questa crisi.

Analoghe considerazioni crediamo possano valere per l'ultima riunione del Fondo monetario del settembre scorso.

Ciò premesso, dobbiamo peraltro avere consapevolezza che da noi la crisi è sì congiunturale, ma anche strutturale: per cui sarebbe un errore pensare che provvedimenti come questi possano da soli risolvere i nostri mali.

Debbono essere considerati invece un punto di partenza, importante, ma al quale si deve immediatamente collegare una azione tesa alla soluzione dei problemi di fondo della nostra società.

Se fossero stati accolti gli inviti, a volte pressanti, e le sollecitazioni di coloro i quali, da anni, insistevano per realizzare alcune profonde modifiche – (non ne erano indispensabili molte, ma alcune importanti e qualificanti sì) – delle strutture esistenti nel nostro Paese, oggi non ci troveremmo in questa situazione: con la consapevolezza cioè che gli oltre 5 mila miliardi oggi stanziati ci consentiranno di uscire dalla tempesta con ritardo e sapendo di non poter approdare sollecitamente in un porto tranquillo, specie a seguito di altri avvenimenti di questi ultimi tempi sui quali avremo modo di ritornare, primo fra tutti l'aumento del prezzo del petrolio stabilito dai Paesi dell'OPEC.

Per questo riteniamo positive le impostazioni di fondo delle confederazioni sindacali, e altrettanto positivi gli incontri di queste col Governo: esprimendo l'augurio che, con l'appoggio delle parti politiche e ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, si possano impostare a brevissimo, breve e medio termine quelle riforme che non si sono potute o volute attuare finora e che sono comunque indilazionabili. Dobbiamo renderci conto che, pur senza sciovinismi, dobbiamo diventare anche noi protagonisti e non semplici spettatori di quello che stanno facendo e faranno gli altri, e per di più su posizioni per noi oggi di estrema debolezza. Infatti il nostro è un Paese privo di materie prime e quindi costretto ad affrontare i suoi problemi con maggiore difficoltà degli altri in quanto sono di ben altre dimensioni.

Allorquando questi provvedimenti vennero preannunciati, sia pure a larghe linee, non potevano incontrare il consenso di molti di noi e dei sindacati.

Ma dobbiamo dare atto al Governo che prima di vararli nelle loro stesure definitive, aprì un dialogo col Parlamento e colle forze sociali del Paese: così come dobbiamo dargli atto che – una volta presentati – non li ha considerati dei « tabù », come qualcuno avrebbe voluto con molta miopia politica. D'altra parte non si sapeva come avrebbe, ad esempio, funzionato la solidarietà internazionale e quali posizioni avrebbero assunto gli Stati produttori dei petroli anche se non era difficile, senza avere molta fantasia, essere facili profeti: e per quanto ci riguarda avremmo voluto sbagliare, e non agitarci per diversi mesi denunciando quanto, a nostro avviso, si sarebbe verificato – come si è verificato – malgrado l'estrema fiducia di chi aveva responsabilità assai maggiori delle nostre.

Questo confronto poi è assai importante, ad esempio, in tema di decretazione legislativa ed in quei disegni di legge dove la componente tecnica ha un'importanza notevole: e se diversa sarà la visione dei rapporti tra le forze politiche, come dal dopo 15 giugno si impone un po' a tutti, sia pure operando ognuno con le proprie responsabilità, i risultati non mancheranno.

Crediamo sia opportuno ricordare come una volta il decreto-legge venisse presentato al Parlamento quasi per una formalità; ora il Parlamento ha maggiore libertà di apportarvi modifiche, spesso sostanziali, anche se ciò comporta il rischio di sconvolgere la struttura armonica del provvedimento iniziale (quando questa esiste) e la difficoltà di correggere eventuali errori, rendendosi il più delle volte impossibile una seconda lettura da parte delle Camere per la ristrettezza dei tempi a disposizione.

Sessanta giorni sono sempre pochi, specie poi se una buona parte di questi non viene utilizzata: di qui l'impegno di tutti noi – e del Governo in particolare – di operare affinché quello che facciamo ora non vada poi avanti – passando alla fase di attuazione – col rallentatore, o peggio rimanga opera morta, ma venga realizzato con la massima sollecitudine.

E questo vale per tutti i provvedimenti che abbiamo già approvati e che puntano al rilancio della nostra economia, ma anche per quelli che stiamo discutendo in materia tributaria e fiscale, dati i loro evidenti riflessi sulla politica economica del paese.

Se le somme stanziate – e avrebbero potuto anche essere di più, come vedremo, se avessimo operato a tempo e meglio su alcune riforme – saranno spese subito e bene, indubbiamente registreremo un certo risultato.

Non possiamo permetterci il lusso di aggiungere ad un elevato tasso di inflazione una recessione di proporzioni notevoli, con centinaia e migliaia di piccole e medie aziende in crisi e con la paralisi degli Enti locali, che non possono mettere in cantiere opere indispensabili sul piano sociale (ospedali, scuole, trasporti, abitazioni economiche e popolari per fare qualche esempio): opere che consentirebbero, quanto meno, di frenare la piaga della disoccupazione, che dobbiamo combattere e sconfiggere senza indulgere in distrazioni di sorta.

Durante la discussione dell'altro gruppo di provvedimenti – esaminati prima dalla Camera – abbiamo registrato interessanti richieste e proposte provenienti un po' da tutti i gruppi parlamentari, che ci giovano anche in questa discussione.

Basti ricordare, oltre le difficoltà economico-politiche che attraversa il paese, la necessità di meglio individuare taluni settori di intervento: la opportunità o meno del taglio per alcune migliaia di miliardi ai bilanci comunali e provinciali, di cui si è avuta vasta eco nel recente convegno di Viareggio, proprio in un momento in cui si rende necessario sostenere la domanda, soprattutto pubblica; la necessità di un maggiore decentramento e della sburocratizzazione di talune procedure, temi quest'ultimi sui quali c'è da sperare non vi siano qui voci discordi. Ed ancora, la necessità di aumentare gli stanziamenti specialmente per alcuni settori quali l'edilizia, l'igiene, la scuola, l'agricoltura, le cui condizioni di estrema arretratezza ed abbandono hanno contribuito in modo determinante allo spopolamento delle campagne e gravato sul *deficit* della nostra bilancia commerciale anche per prodotti in cui non dovremmo essere tributari dall'estero: e non parliamo solo della zootecnia, che costituisce la maggiore assurdità, per non dire scandalo, del fenomeno.

Ma le somme a disposizione – se ne sono resi conto tutti – non potevano essere molto dilatate – anche se, accogliendo significativi emendamenti del Parlamento, si sono superati i 5 mila miliardi; è peraltro importante che ne venga comunque accelerata l'immissione in circolo. Qui entra sì in gioco la volontà politica; e riteniamo sia positivo che il Governo abbia accettato le richieste di responsabilizzazione degli Enti locali e delle Regioni, con le quali si dovrà riaprire un discorso nuovo. In mancanza di ciò, e cioè senza la collaborazione degli Enti locali, a breve termine potranno essere impiegati solo poco più di mille miliardi, mentre gli altri quattromila verranno distribuiti in un lasso di tempo troppo ampio, col rischio di contribuire a trascinare la delicata situazione per tutto il 1976 e ritardare quindi la nostra ripresa in modo non tollerabile.

Sarebbe stato possibile reperire altri mezzi, fermo, restando sempre il problema di immetterli correttamente sul mercato e dando assoluta priorità ai così detti consumi sociali ?

Noi riteniamo di sì se si fosse accelerata la attuazione della riforma tributaria, pur apportando alla stessa quei correttivi e quelle nor-

me integrative che prevedeva la legge delega del 9 ottobre 1971.

Nel documento presentato recentemente dal vice presidente del Consiglio ai sindacati, il *deficit* di bilancio di cassa per la spesa globale pubblica nel primo semestre del 1975 risulta di 7750 miliardi.

Ora appare evidente che se lo Stato fosse stato in condizioni di eliminare almeno in parte la evasione fiscale, che alcune fonti fanno ammontare ogni anno proprio a tale somma (7-8 mila miliardi), ben diverso sarebbe il quadro economico e politico in quanto meno aspre sarebbero le contestazioni e le contese, mentre le tentate disgregazioni sociali non rischierebbero di rendere ingovernabile il paese.

Giustamente quindi è stato scritto, recentemente, che è un furto e un tradimento non pagare le tasse.

Vale comunque ricordare come agli inizi del corrente anno, la nostra Commissione Finanze e Tesoro aveva cominciato ad affrontare taluni di questi problemi. Nella relazione, ad esempio, alle numerose proposte di legge – che riguardavano quasi tutte un minor aggravio del carico fiscale – si erano fatte presenti molte cose che ritroviamo nel disegno di legge e altre che hanno provocato, qui e fuori di qui, polemiche di vario genere.

Si era innanzi tutto evidenziato che all'epoca della approvazione della legge delega, le condizioni economiche del nostro paese e dei contribuenti – specie dei lavoratori dipendenti – erano notevolmente diverse.

Allora, ad esempio, un reddito di lire 4 milioni all'anno si poteva senz'altro considerare superiore alla media e non erano molti i lavoratori a reddito fisso – anche in settori che si possono considerare privilegiati – che lo superavano. Si potrebbe oggi aggiungere, con molta amarezza, che in non poche regioni tale obiettivo di lire 4.000.000 di reddito all'anno costituisce ancora l'eccezione e non la norma: e di questo dovremmo qualche volta ricordarci.

Ed ancora notevolmente inferiore era il costo della vita, essendo allora quasi normale il tasso inflazionistico, in una misura ritenuta sopportabile e comunque non così allarmante.

In tale sede si aggiungeva specificatamente che, come molti pensavano, facendo entrare in vigore rapidamente l'« Anagrafe tributaria », con i suoi controlli incrociati, si sarebbero potute combattere più agevolmente le evasioni fiscali che, specie nel campo impositivo diretto, erano pressoché generalizzate e in modo più accentuato per i redditi di impresa e per quelli derivanti da alcuni settori del così detto « lavoro autonomo ». Evasioni comunque, che le statistiche hanno in questi ultimi tempi ben individuato e catalogato, persino calcolando le percentuali di evasione delle varie categorie.

Ad ogni modo, tutti i gruppi sono concordi nel ritenere che con l'entrata in vigore dei decreti delegati – che per le imposte dirette avevano tenuto nel massimo conto il parere della Commissione dei Trenta – si sono riscontrate alcune anomalie, che d'altra parte la stessa legge di delega aveva previsto.

D'altra parte il Parlamento si rese già conto che le cose erano cambiate in modo tale da dover correre ai ripari durante la conversione in legge dei decreti del 6 luglio 1974.

Razionalità avrebbe voluto che in tema di aliquote, non si apportassero modifiche alla nuova riforma tributaria se non dopo un certo periodo di « rodaggio ».

Infatti, non bisogna dimenticare che siamo passati da un vecchio sistema fiscale arcaico, ad uno completamente nuovo e indubbiamente più moderno: il che peraltro ha posto ai contribuenti italiani dei grossi problemi anche, ma non solo, di natura psicologica.

Tuttavia, nel momento in cui si chiedevano al popolo italiano dei notevoli sacrifici coi provvedimenti del luglio del 1974, non si poteva non tener conto che i percettori dei redditi minori, ed in genere i ceti meno abbienti, erano già stati colpiti dal ricordato aumento del costo della vita e dall'inflazione, che costituisce, come una volta è stato giustamente ricordato, la peggiore delle imposte.

Di fronte a questa situazione, vennero introdotte tre innovazioni che si ricollegavano tutte alle proposte di legge che la Camera stava affrontando e che sono state poi recepite ed ampliate nel decreto-legge n. 384 del 6 luglio 1974:

1) si elevò la detassazione da lire 840.000 a lire 1.200.000 per i redditi inferiori a lire 4.000.000, estendendo il beneficio non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai piccoli imprenditori (artigiani, commercianti, ecc.) giustamente equiparati ai primi, e si ritiene per la prima volta – e auguriamoci non sia l'ultima – in Italia: il che non è stata cosa di poco conto, anche dal punto di vista politico;

2) si elevò l'imposizione per i redditi superiori a lire 10.000.000;

3) si elevò il cosiddetto « tetto » del cumulo da 4 a 5 milioni.

Tutti e tre questi provvedimenti suscitarono polemiche per diverse ragioni.

Indubbiamente valida era la tesi di chi sosteneva come non fosse opportuno apportare, di fatto, ritocchi alle aliquote nel primo periodo in cui la riforma tributaria entrava in vigore.

Tuttavia prevalse, e giustamente, il criterio di tenere presente la mutata reale condizione della vita nel nostro paese, mentre si indicava, come linea di tendenza, un mutamento all'indirizzo della progressività.

Questa infatti è rispettata come principio dalla riforma tributaria: tuttavia, mentre fino a L. 10.000.000 la progressività è accentuata, in quanto si ha uno scaglione di un milione, per i redditi superiori la progressività viene notevolmente attenuata.

Si conviene con coloro che sostengono come una eccessiva elevatezza delle aliquote, oltre a presentare un carattere punitivo inapplicabile, agevola le evasioni. Non bisogna d'altra parte nemmeno dimenticare quanto modesti siano i redditi denunciati superiori a 10.000.000 e sempre modesti i redditi accertati, specie se si ha la onestà di constatare il tenore di vita di molti personaggi, a volte sconosciuti al fisco, ma, ad esempio, ben noti nei porti turistici, per i loro panfili, anche se battono bandiera ombra; il che avviene a volte anche per colpa del nostro codice e del regolamento della navigazione, antiquati ed eccessivamente restrittivi e che offrono un alibi morale – e solo morale – a coloro che iscrivono le loro barche nei paesi sede di paradisi fiscali.

Oggi, comunque, dobbiamo registrare un forte incremento, sulle previsioni ufficiali, delle entrate per i redditi di lavoro dipendente che, essendo colpiti alla fonte, non offrono alcuna possibilità di evasione, mentre una grossa incognita si ha in relazione alle denunce fatte alla scadenza del 31 marzo – poi prorogata al 31 luglio 1975 – dai percettori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, specialmente per fatti nel frattempo intervenuti, alcuni di carattere psicologico (l'impossibilità dichiarata di colpire le evasioni fiscali), altri di natura obiettiva, come lo sciopero del personale delle IIDD, per lunghi mesi attuato con i mezzi tradizionali (agevolati da strani provvedimenti sulle mancate ritenute delle giornate di sciopero), e poi attraverso l'applicazione rigida delle norme: il così detto sciopero bianco.

Ora, è vero che le dichiarazioni dei redditi superiori ai 10 milioni di quest'anno (e quindi riguardanti il 1974) pare abbiano superato il numero di centomila e circa un terzo si riferiscano ad imponibili superiori ai 20 milioni. Sarà interessante però vedere quanti di questi redditi siano di lavoro dipendente e quanti appartenenti alle categorie di evasori « abituali ». Se il ministro ci potrà essere al riguardo più preciso, ci farà cosa estremamente utile, anche per l'andamento della nostra discussione.

Noi siamo ancora del parere che i redditi superiori ai 10 milioni siano molti di più e che le notizie, a volte abilmente strumentalizzate della non entrata in vigore della Anagrafe tributaria e dei controlli incrociati, abbiano indubbiamente contribuito e contribuiranno ad influire in modo negativo sulla così detta « coscienza fiscale » di molti contribuenti.

Si era allora proposto, e su tale problema richiamiamo ancora l'attenzione del Governo e degli onorevoli colleghi, la opportunità di introdurre – intanto – l'accertamento per campione, che dovrebbe servire quanto meno da deterrente nei confronti degli abituali evasori fiscali, che si trovano nelle fasce intermedie e superiori.

Molte delle nostre proposte di allora sono state recepite nel disegno di legge del Governo e nelle sue successive modificazioni intervenute al Senato: bisogna darne onestamente atto. Tuttavia siamo ancora del parere, dato che si parla di « cinque anni » ancora necessari perché si possa normalizzare la situazione e tale ordine di tempo viene attribuito, a torto o a ragione, all'onorevole ministro, che l'accertamento a campione costituirebbe non solo un motivo per invogliare i contribuenti due volte privilegiati a fare denunce più vicine al vero, ma anche a dimostrare a coloro che pagano fino all'ultimo centesimo che ci si avvia a quel maggior rigore che non significa azione punitiva, ma semmai perequativa verso tutti i cittadini.

Vari fattori concomitanti hanno inciso negativamente sulla busta paga dei lavoratori dipendenti in particolare, e facendo sentire il proprio peso specie sui redditi più modesti.

Il diminuito potere d'acquisto della nostra moneta (che si può calcolare nel 12 per cento nel 1973, di quasi il doppio nel 1974 e ancora da valutarsi, ma elevato anche nel 1975), costituisce un indice già di per sé allarmante e tale da rendere non più sostenibile una pressione fiscale – sopportabile probabilmente in periodi normali – special-

mente per coloro che non solo adempiono al loro dovere senza scappatoie, ma che sono contribuenti ideali in quanto versano al fisco quanto dovuto nel momento stesso in cui diventano percettori di un reddito.

A questo proposito anticipiamo, con estremo interesse, come questo provvedimento introduce il principio dell'autopagamento delle imposte per i contribuenti soggetti a denuncia dei redditi da effettuarsi nel momento in cui presentano la denuncia stessa: momento che è sempre notevolmente successivo a quello della formazione del reddito stesso.

Dato l'enorme divario di tempo fra i due pagamenti (e anche per questo era stata introdotta l'ILOR) rimane per altro sempre fermo il fatto che attraverso la denuncia dei redditi questi ultimi contribuenti pagano le imposte con un notevole ritardo e con moneta svalutata nei confronti dei primi: ritardo in parte mitigato dal disposto del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dagli articoli 1 e 3 del disegno di legge di conversione del decreto 6 luglio 1974, n. 259, e oggi dal provvedimento al nostro esame, che continua su questa strada, introducendo interessanti e positive innovazioni sulle quali ritorneremo.

Di qui l'opportunità delle varie iniziative dei diversi gruppi parlamentari – che si intendono superate e conglobate nel disegno di legge del Governo – e che riguardano un po' tutta la materia interessante il reddito delle persone fisiche, oltreché l'INVIM, l'ILOR e altre imposte fisse di bollo, ipotecarie, catastali, sulle concessioni e di registro, e che per comodità degli onorevoli deputati si riassumono brevemente per materia; proposte che dimostrano da un lato l'attenzione del Parlamento, e dall'altro la sensibilità del Governo che le ha coordinate, ampliate, in qualche caso diminuite, ma dimostrando la validità di un dialogo costante fra potere legislativo ed esecutivo, da noi sempre sostenuto.

Le proposte parlamentari relative alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente l'istituzione e la disciplina del reddito sulle persone fisiche e 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie, possono essere suddivise in quattro gruppi:

1) pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Tali proposte riprendono argomentazioni e proposte già avanzate in occasione del dibattito sul disegno della legge-delega al Governo per la riforma tributaria, per proporre la esenzione delle pensioni INPS che non superassero l'importo di lire 1.950.000, e per quelle che superino tale importo, ma non raggiungono il livello di 4 milioni, una detrazione d'imposta di lire 159.000 da cumularsi con quella prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (lire 48.000).

Altre proposte distinguono le pensioni INPS liquidate in data anteriore o posteriore al 1° maggio 1968. Per le prime, per il fatto « che non furono agganciate alla retribuzione terminale » si proponeva l'esenzione fino all'importo di due milioni annui. Per le seconde si chiedeva che venisse applicata l'aliquota del cinque per cento a quelle che non superano i due milioni annui, e l'aliquota del 10 per cento a quelle che son comprese fra i due e i tre milioni.

In occasione del dibattito generale sulla legge delega la speciale e delicata situazione dei pensionati fu tenuta in considerazione e successivamente trasfusa nel terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, anche se in maniera insoddisfacente;

2) non concorrenza degli assegni familiari (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797) e quote di aggiunta di famiglia (legge 8 aprile 1952, n. 212) alla formazione del reddito imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche: non si dovrebbero considerare « reddito » sottoposto a tassazione anche gli assegni familiari e le quote aggiuntive di famiglia, in quanto tali proventi non possono essere considerati in nessuno modo reddito;

3) modifica ed adeguamento delle detrazioni per persone a carico e degli scaglioni di progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597). Adeguamento delle aliquote della tariffa dell'imposta sulle successioni e donazioni (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637) delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili e delle imposte fisse di bollo, ipotecarie catastali, sulle concessioni governative e di registro.

E il ragionamento per chiedere l'adeguamento di alcune imposte parte proprio da-

gli indubbi effetti che determina il mutamento del valore della moneta sui redditi sottoposti al prelievo fiscale, sul valore degli immobili, sulle imposte fisse di bollo, sulla imposta ipotecaria, di concessioni governative e di registro. La perdita di valore della moneta determina una crescita nominale e quindi fittizia dei redditi che scivolano verso scaglioni di progressività più alta a cui quindi si applicano aliquote alte, mentre nella realtà l'accresciuto costo della vita ha determinato perdite di potere di acquisto della moneta che rendono squilibrata e iniqua l'applicazione degli stessi scaglioni di progressività con le rispettive aliquote deliberate in un tempo in cui diverso era il valore della moneta e ha reso insufficienti tutte le detrazioni rispetto all'aumentato costo della vita;

4) imputazione ad un solo soggetto di imposta di redditi altrui, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597: cumulo dei redditi prodotti dai membri di una stessa famiglia.

I rappresentanti di quasi tutti i gruppi politici hanno in questa materia avanzato proposte dirette ad alleviare il peso delle maggiori tassazioni provenienti dall'applicazione dell'aliquota più alta al reddito cumulato. Tutti hanno escluso la incostituzionalità del cumulo, che, come principio, va difeso, anche per non colpire coloro che sono unici percettori di redditi, e che non sarebbe giusto penalizzare nei confronti degli altri.

Le proposte spaziano dall'applicazione di un sistema di distribuzione del reddito in capo alle singole persone del nucleo familiare ai fini dell'applicazione dell'aliquota sul reddito frantumato analogo al sistema adottato nella Repubblica Francese; all'aumento del « tetto » fino al quale il cumulo è escluso; ad un sistema che, pur mantenendo il cumulo, ne esclude dal computo una parte a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente. Altre ipotesi ancora sono state avanzate, fra cui la più radicale è quella dell'abolizione.

Se è vero che la disputa sulla opportunità del cumulo dei redditi nell'ambito della stessa famiglia [peraltro in vigore da anni nel nostro paese (si pensi alla abolita imposta di famiglia e alla vecchia complementare progressiva sul reddito)], ha sollevato delicate questioni costituzionali e sociali, si deve constatare che esso costituisce un problema che nessun altro paese europeo si è sentito di risolvere nel senso della totale abolizione. Probabilmente la sua trattazione pone quesiti anche di carattere tecnico di cui bisogna tener conto ai fini dei tempi di applicazione di un sistema tributario che – naturalmente – incontra difficoltà a raggiungere un equilibrio soddisfacente, ma mal sopporta modificazioni e rettifiche specialmente se radicali.

Comunque, il problema del « cumulo » è di grande attualità, e ha sollevato in questi ultimi tempi perplessità e critiche, e anche qualche consenso. Molti parlano di centinaia di migliaia di coniugi che si separano fittiziamente per tenere distinti i loro redditi.

Il problema esiste e sarebbe miopia politica non riconoscerlo: tuttavia non pare innanzi tutto che la norma – pur opinabile – possa essere tacciata di incostituzionalità e l'imposta considerata non una imposta sul reddito delle persone fisiche, ma « sulla famiglia », come qualcuno ha anche scritto.

Certo, nei moderni Stati di diritto, il fenomeno tributario e l'istituto della famiglia sono due realtà di preminente rilievo politico, economico e sociale, che generalmente formano oggetto di specifiche prescrizioni programmatiche e precettive, recepite anche nella nostra Costituzione. Gli articoli 23, 29, 31 e 53 ne parlano in modo esplicito.

Con le nuove norme della riforma tributaria nel campo impositivo successorio, a differenza che nel passato, mentre l'imposta sul valore globale si applica in tema di successione, sulla parte che eccedeva i 20 milioni (e da domani i trenta), l'imposta sulle quote di eredità e sulle donazioni non si applica fra coniugi e fra parenti in linea retta: il che non è poca cosa.

Nel campo delle imposte sul reddito delle persone fisiche, si è scelta la strada del così detto cumulo o coacervo, secondo il quale il reddito del « così detto » capo famiglia è costituito dal complesso dei redditi prodotti dal nucleo familiare (marito, moglie, figli ecc.) nel presupposto che la « famiglia », potendo contare su di una maggiore disponibilità finanziaria, resta dotata di una più elevata capacità contributiva.

Ciò premesso, ci sembra che da un punto di vista costituzionale il dettato dell'articolo 53 non consenta, nell'ambito del nucleo familiare, la polverizzazione della capacità contributiva in capo ai singoli componenti.

Da un punto di vista più generale, l'Italia ha adottato un principio che è universale, e certamente di tutti i Paesi della CEE, che dovranno armonizzare sempre di più fra di loro i vari sistemi fiscali se si vorrà arrivare in modo serio ad una comunità diversa dall'attuale, di fatto, da anni in crisi, con grave danno per l'Europa e per gli Stati membri, e non solo per le questioni inerenti l'agricoltura e la viticultura, anche se fanno cronaca in modo maggiore.

Il Parlamento non può non registrare che in base a recenti statistiche ufficiali sarebbero notevolmente aumentate le separazioni nella seconda metà del 1974, per cui molti giornali parlano di separazioni fatte per pagare meno imposte.

A chi crede nell'istituto della famiglia, resta peraltro difficile pensare che una cosa del genere si possa verificare specie in misura preoccupante.

Intanto è un problema, questo, che non tocca coloro che hanno redditi modesti, inferiori ai 5 (e da domani ai 7) milioni (e sono purtroppo i più), i quali anzi hanno avuto, coi decreti del luglio 1974, un ulteriore e doveroso – anche se modesto – sgravio d'imposta.

Per coloro che hanno redditi superiori di poco ai 5 (e ora 7) milioni e inferiori ai 10 milioni, le differenze sono modeste e comunque sopportabili in tempi normali: comunque si tratta di redditi che, all'epoca in cui venne promulgata la legge 9 ottobre 1971, n. 825, potevano – si ripete – considerarsi superiori alla media, se è vero che non erano molti coloro che percepivano, allora, una retribuzione del genere.

Certo, per i redditi elevati il discorso è diverso e non pare dovrebbe preoccupare in questa sede se non per invitare il Governo a svolgere una indagine al riguardo: cosa del resto non difficile.

Infatti per i lavoratori e in genere per chi ha un reddito inferiore agli 8-10 milioni il problema del cumulo esiste e qualche cosa si doveva fare e si è fatto: questo era il parere unanime della Commissione – recepito in gran parte dal Governo. Ma se è vero che sono molti coloro che con le nuove norme si avvarranno di azioni giudiziarie per separazioni fittizie, pur tuttavia, provvedimenti particolari di accertamento si dovranno adottare. Si tratta d'altra parte di percettori di redditi elevati (che poi appartengono alle categorie più facoltose e costantemente – o quasi – evasori fiscali): e ciò lo si deve fare anche per motivi di carattere morale, oltre che fiscale.

Non è concepibile, nemmeno davanti ad una legge ingiusta – ammesso che questa del cumulo lo sia e non lo si ritiene – che il cittadino ricorra ad « escamotage » di questo tipo.

Ciò premesso, si deve tener presente quanto già sopra accennato all'inizio, e che cioè la svalutazione della moneta, l'aumento del costo della vita, il maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti, dovevano ed hanno indotto ad una pausa di riflessione, e si erano indicate tre strade.

Si suggeriva di agire sul così detto « tetto » del cumulo, fino ad oggi stabilito in cinque milioni; di agire sulle detrazioni, tenendo conto che una famiglia in cui ad esempio anche la moglie lavora, deve sopportare maggiori spese; di agire sulle esenzioni, strada questa che è la più lontana e la meno in armonia con la riforma.

Da parte delle persone oneste, e ve ne sono, un maggior aggravio per i cumuli che superino un certo *plafond* dovrebbe essere compreso: per le altre, non è sicuramente il problema del cumulo che le preoccupa.

Bisogna ricordare che le evasioni sono maggiori nelle « fasce » elevate: e questi contribuenti hanno a disposizione strumenti che la riforma tende a « spuntare »: e auguriamoci che ci riesca presto

In attesa, si era suggerito di rivedere il problema delle aliquote, da ridursi e non elevarsi, se non applicando meglio e in modo sempre più corretto la progressività che deve essere rispettata in modo severo, come d'altra parte prescrive la nostra Costituzione.

Abbiamo voluto ricordare questi precedenti prima di entrare nel vivo del disegno di legge e per richiamare l'attività svolta dal Parlamento con notevole preveggenza su una materia così sentita. Anche se il provvedimento è noto s'intendono come qui integralmente riportati gli atti del Senato i quali hanno dimostrato come ci si stia avviando verso un modo nuovo e migliore di affrontare i più grossi problemi della nostra società, così come da noi sempre sostenuto.

Come ha agito il Governo di fronte a queste nostre richieste? Il Ministro delle finanze non ci aveva allora confortato del suo parere, anche perché, non prevedendo talune polemiche esasperate e lo sciopero ad oltranza del personale delle imposte di-

rette, aveva presente la scadenza del 31 marzo per la presentazione delle denunce dei redditi: argomento questo da non sottovalutarsi – come non è stato da noi sottovalutato – anche se poi gli avvenimenti che sono sopraggiunti più forti, purtroppo, delle nostre buone intenzioni, hanno fatto sì che quest'anno il termie del 31 marzo venisse travolto. Fatto questo che dobbiamo augurarci tutti non abbia più a ripetersi, avendo fomentato fenomeni di qualunquismo e di diseducazione non degni di un paese civile.

Occorre a tal punto dare atto della sensibilità dimostrata dal Governo nei confronti delle proposte provenienti dalle parti politiche socialmente più impegnate, per una sollecita revisione dell'attuale normativa soprattutto in considerazione dei gravi danni arrecati a troppi nuclei familiari di lavoratori dipendenti dall'attuale impostazione dell'istituto del cumulo e delle gravi distorsioni provocate anche nel campo tributario, come del resto in tutta l'economia del paese, dal grave processo inflattivo e dal notevole mutamento intervenuto nel potere di acquisto della moneta. Infatti tali istanze sono state in parte recepite nel disegno di legge di iniziativa governativa, nel quale sono da considerarsi assorbite anche le altre proposte di legge di iniziativa parlamentare.

È giusto anzitutto dare atto, come si è fatto da più parti e dalle stesse organizzazioni sindacali contro le tesi sostenute unicamente da taluni settori di destra, che il principio del cumulo è stato riconosciuto dal Governo corretto, in quanto, così come riconosciuto anche dalla maggior parte delle legislazioni straniere, la confluenza di più redditi nel medesimo coacervo familiare accresce la capacità contributiva di ciascun componente e della stessa famiglia nel suo complesso. Tuttavia si è tenuto presente che tale istituto non deve gravare sui nuclei familiari più modesti – e quindi su quelli della maggior parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi – per i quali il reddito della intera famiglia e il più delle volte appena sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari della vita.

Inoltre fa piacere constatare che il particolare meccanismo di detrazione concertato ha sostanzialmente accolto anche le proposte ufficialmente avanzate dalle confederazioni sindacali: l'elevazione del limite della quota esente ha infatti agevolato i contribuenti minori, pur salvaguardando la costituzionale e più intensa progressione fiscale per i redditi maggiori.

Il Governo inoltre ha recepito, anche a fini fiscali, le innovazioni recentemente apportate nel sistema patrimoniale delle famiglie dal nuovo diritto di famiglia; ed anche questo è un fatto positivo. Si è riconosciuta ad entrambi i coniugi la piena soggettività del rapporto tributario e la comune imputazione dei redditi familiari, si è resa obbligatoria per entrambi la dichiarazione dei propri redditi e di quelli familiari; in modo analogo ci si è comportati per le iscrizioni a ruolo; si è riaffermato il vincolo della solidarietà passiva; si sono attribuiti ad entrambi i genitori – quali legali usufruttuari – i redditi dei figli minori sia legittimi che naturali, riconosciuti ed adottati con rito speciale. Solo per il domicilio fiscale si è conservata, ai fini soprattutto accertativi, l'unicità dello stesso, in difformità da quanto oggi previsto dalle norme civili: ma non si poteva fare diversamente.

Quanto poi alla riduzione delle aliquote collegata ad una maggiorazione delle detrazioni per combattere la perdita di valore della moneta che ha determinato un aumento dei redditi solo nominale, senza cioè che gli stessi corrispondano ad una maggiore capacità contributiva e ad alcuna variazione reale, in termini di potere di acquisto, da parte dei soggetti passivi del tributo, avremmo forse preferito l'accettazione da parte del Governo di minori aliquote per i soggetti minori, controbilanciata da una più accentuata curva nella progressività dei redditi maggiori. In tal modo i problemi del gettito avrebbero potuto essere salvaguardati e si sarebbero evitate almeno in parte le attuali distorsioni nell'incidenza del tributo, dovuta al fatto che le evasioni avvengono prevalentemente nelle fasce superiori di reddito e quasi mai da parte dei lavoratori dipendenti.

Questo problema va però ricollegato anche a quello della anagrafe tributaria, e delle indispensabili modificazioni da apportare alle modalità di accertamento. E se non è stata, almeno finora, accolta l'istituzione del cosiddetto accertamento per campione è stato però accolto il principio della riorganizzazione di tutta l'amministrazione finanziaria.

Quanto alla revisione dell'ILOR per alcuni redditi di lavoro autonomo e la maggiorazione delle deduzioni, si riconosce che questo era un provvedimento necessario anche se non si può non impegnare il Governo al maggior rigore possibile nella lot-

ta alle evasioni che si annidano in misura assurdamente eccessiva in alcune categorie della « grande professione ». I sei milioni di « tetto » previsti dal disegno di legge in esame andranno benissimo quando gli accertamenti saranno una cosa seria: e ci auguriamo prima di quanto taluno non speri.

Circa la riscossione, l'obbligatorietà del pagamento del tributo dichiarato contestualmente alla presentazione della dichiarazione, e la stessa istituzione di una soprattassa, era un punto di arrivo, cui non si poteva non giungere anche al fine di riequilibrare la sperequazione attualmente esistente tra redditi vari e redditi di lavoro dipendente, che invece assolvono subito il proprio debito di imposta mediante ritenuta alla fonte.

Il superamento della riscossione esattoriale non può non essere auspicato da tutti, tenendo ovviamente conto di quanto stabilito nel decreto delegato per i tempi e riconfermando la necessità di salvaguardare la stabilità del posto di lavoro al personale attualmente dipendente dalle esattorie.

Riaffermata la validità della scelta fatta dal Parlamento di superare la riscossione attraverso l'attuale sistema esattoriale, si ritiene positivo quanto stabilito al riguardo dall'attuale provvedimento, perché costituisce l'inizio di una struttura di riscossione alternativa che garantirà la pubblicizzazione dell'istituto da realizzarsi senza inammissibili e pregiudiziali rinvii.

Il ricorso al sistema bancario con l'istituto delle delegazioni di pagamento da parte del contribuente, che giustamente non va confuso con la delegazione alla riscossione da parte dell'erario creditore, costituisce senz'altro una impostazione economica e organizzata del problema, anche se si dovranno in qualche modo privilegiare gli istituti di diritto pubblico, gli « irizzati » e le casse di risparmio nei confronti delle banche private.

Sul tema delle rivalutazioni concesse per gli immobilizzi societari, non si può non convenire con il Governo sulla necessità delle stesse, nella speranza che anche tale provvedimento possa contribuire, seppure in parte, alla ripresa produttiva e alla difesa dell'occupazione.

Certamente le già ricordate variazioni avvenute negli ultimi tempi nel potere di acquisto della moneta, hanno determinato notevoli distorsioni nella determinazione del reddito delle imprese, per cui si rendeva indispensabile un adeguamento dei valori patrimoniali di beni acquistati con denaro, successivamente diminuito di valore. Correttamente, anche se forse ingiustamente da un punto di vista astratto, si sono escluse le giacenze di magazzino per la difficoltà dei controlli e la facilità delle evasioni che ad esse si ricollegano; esattamente invece si sono vincolate al patrimonio delle imprese le plusvalenze risultanti dalle rivalutazioni, disponendosene la tassazione in caso di attribuzione ai soci.

Il processo inflattivo ha inoltre giustamente determinato l'aumento del limite minimo dell'asse ereditario oltre il quale applicare l'imposta, che è stato portato da 20 a 30 milioni.

Passando infine agli incentivi di carattere economico previsti per il personale finanziario, si deve riconoscere che le rivendicazioni da parte del personale dell'amministrazione finanziaria non possono essere risolte con provvedimenti settoriali e corporativi non concordati con le organizzazioni sindacali confederali e inquadrati nella completa riforma della pubblica amministrazione.

La norma tuttavia tenderebbe esclusivamente a riconferire all'apparato burocratico ministeriale e periferico un accettabile grado di produttività, nel quadro di una più ampia ristrutturazione dei servizi e delle procedure previste in tempi più lunghi. È indispensabile peraltro che si prenda impegno di esaminare nel tempo la possibilità di raccordare le attuali misure economiche al riordinamento di tutta l'amministrazione.

Riepilogando, come si legge nella relazione del provvedimento fatto al Senato per l'Aula, il provvedimento contiene una serie di disposizioni di notevole rilievo, che possono ricondursi a quattro gruppi principali.

Un primo gruppo di norme concerne modificazioni di carattere per così dire strutturale, che comportano, cioè, la revisione di alcuni princìpi impositivi stabiliti dalla originaria legge-delega. Le modificazioni riguardano, in particolare, l'importante materia del trattamento fiscale dei redditi del nucleo familiare, cioè la cosiddetta questione del « cumulo dei redditi » (articoli da 1 a 7 e articolo 24); e un diverso regime fiscale per le obbligazioni (articolo 10).

Un secondo gruppo di disposizioni provvede all'adeguamento degli elementi variabili del sistema tributario al mutato potere di acquisto della moneta. Si tratta, in particolare, di una diversa disciplina delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito del-

le persone fisiche (articolo 8) e dell'ILOR (articolo 9), di una nuova tabella delle aliquote (articolo 19), della rivalutazione per conguaglio monetario dei valori patrimoniali delle imprese (articoli da 20 a 24), di una nuova tabella delle aliquote dell'imposta sulle successioni (articolo 27).

Un terzo gruppo di disposizioni tocca la materia procedurale, fissando nuovi termini per l'iscrizione a ruolo delle imposte sul reddito (articolo 14) e per gli accertamenti relativi ai tributi soppressi (articolo 16), e introducendo versamenti da parte dei contribuenti, da effettuarsi contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi (articolo 15).

Un quarto gruppo di disposizioni, infine, tutte contenute nell'articolo 31, stabilisce incentivi di carattere retributivo al personale dell'amministrazione finanziaria. Queste ultime disposizioni si collocano in un ambito diverso, non rientrando tra quelle che comportano modificazioni alla disciplina dei tributi: esse hanno piuttosto un carattere strumentale e toccano un aspetto particolarmente delicato e controverso della complessa vicenda legata all'attuazione della riforma tributaria, su cui ritorneremo.

Quali sono state comunque le critiche e le perplessità che si sono manifestate in modo particolare durante la discussione finale al Senato e sono state riproposte in Commissione alla Camera, e che probabilmente verranno riprese in aula?

È forse opportuno ricordarle – sia pure per sommi capi – per completezza di informativa per gli onorevoli colleghi che non fanno parte della VI Commissione finanze e tesoro.

Nella relazione alla Commissione i relatori avevano anche anticipato alcune risposte, quale loro orientamento, pronti come sempre a meglio precisarle ed eventualmente modificarle, se gli argomenti fossero stati convincenti e se non fossero state in contrasto con la filosofia del provvedimento e con le sue finalità, senz'altro accettabili e da farsi proprie nel loro complesso, anche perché – si ripete – si muovono nella direzione indicata dalla gran parte delle forze politiche e sindacali.

Analogo criterio si seguirà per la discussione davanti all'Assemblea.

Sul cumulo. — Il problema più discusso è stato quello del cumulo, sul quale si è ampiamente già parlato e che peraltro non costituisce l'unica parte, e nemmeno la più importante, del provvedimento.

La sua « celebrità » deriva dalle polemiche politiche e giornalistiche, esplose « a posteriori », le quali hanno ingigantito il problema, che invece sembra sia stato risolto correttamente, tenendo anche conto della legge delega e dei provvedimenti delegati, oltre che dei precedenti che nella nostra legislazione fiscale risalgono al 1923.

È stato detto al riguardo:

1) che date le molte obiezioni di carattere giuridico-costituzionale, che troveranno fra qualche mese una risposta della Corte costituzionale, sarebbe stato opportuno accantonare la discussione dei primi articoli del provvedimento in esame, e cioè proprio quelli del « cumulo »;

2) che non sarebbe giusto, in un sistema rigorosamente basato sulla imposizione individuale, unica e progressiva, che il rapporto familiare sia causa di aggravamento della imposizione fiscale;

3) che il riferimento al nuovo diritto di famiglia e al nuovo regime patrimoniale dei beni di entrambi i coniugi, non poteva essere considerato un valido motivo a favore del cumulo familiare.

Si fa innanzi tutto riferimento a quanto ampiamente trattato prima.

Si aggiunge ancora, comunque, che con le disposizioni contenute nel disegno di legge, si è accentuato il carattere progressivo della imposizione, rendendo l'effetto del cumulo praticamente nullo per i redditi minori, sopportabile per una larga fascia intermedia e pieno solo per i redditi più elevati per cui gli oppositori del principio del cumulo si dimostrano, di fatto, difensori dei percettori di redditi alti.

Altro argomento è costituito dall'effetto deterrente che il cumulo produce nei riguardi del secondo stipendio nel caso dei redditi più elevati; il che presenta aspetti positivi in una situazione caratterizzata da un basso livello occupazionale.

Tuttavia, come sopra accennato, la Corte costituzionale è investita del problema: e si potrà se del caso rivederlo, come del resto tutto – col tempo – sarà da rivedere, senza però prendere in anticipo decisioni che modificando l'attuale regime rischierebbero di sortire risultati negativi e pregiudizievoli.

Nel non creduto caso di una pronuncia di incostituzionalità, si dovranno peraltro adottare strumenti idonei che dovranno essere disposti tempestivamente.

Non tenere conto comunque di queste realtà significherebbe andare altresì contro la progressività dell'imposta, che è uno dei cardini della riforma, da meglio verificare se si vuole, ma per riaffermarla e precisarla e non abolirla: il che sarebbe del resto anche in contrasto con la Costituzione.

Ed infine a coloro che ancora sostengono come il problema del cumulo non può soddisfare, si ricorda ancora, che è stato elevato il « tetto » in modo notevole, è stata cancellata la disparità di trattamento fra i redditi della moglie e del marito, si sono introdotte varie detrazioni – e non solo riguardanti i carichi di famiglia – e sono stati infine corretti alcuni fenomeni distorsivi come quello del cosiddetto salto di imposta.

È rimasto ancora aperto il problema dei così detti assegni sociali e delle vecchie pensioni, risalenti al 1973 e pagate dopo il 1° gennaio 1974 e qualche volta ancora da liquidarsi a tre anni di distanza.

Lo scandalo del pagamento tardivo delle pensioni è stato recentemente sollevato anche dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere. Speriamo abbia maggiore successo delle nostre molteplici denuncie e iniziative. Comunque non sembra giusto che cittadini che ricevono quanto loro dovuto ad anni di distanza e con danaro svalutato non per colpa loro ma degli enti previdenziali – che da tali ingiusti ritardi traggono notevoli benefici – debbano subire anche oneri fiscali non giustificati. Il problema appare fiscalmente risolto dall'articolo 18 del provvedimento.

IVA. — Si è lamentato che l'introduzione dell'IVA, oltretutto non sufficientemente coordinata con le imposte sul reddito, ha contribuito a creare situazioni anomale.

Ciò risponde in gran parte a verità. Non a caso si era sostenuta a suo tempo da molti la necessità di far entrare in vigore contestualmente la riforma tributaria sia per quanto si riferisce alle imposte indirette sia per quelle dirette, data la evidente correlazione esistente fra le prime e le seconde.

Non averlo fatto è stato un grave errore del Governo dell'epoca. Ma oggi non rimane che affrontare il problema della evasione dell'IVA, inconcepibile nelle sue dimensioni, e distorsivo anche nella concorrenza fra chi la paga e chi si sottrae a detto dovere, usufruendo così di una illecita rendita fiscale, in quanto l'IVA viene scaricata, comunque, e sempre sul consumatore.

A tale riguardo sembra possa essere tenuta in considerazione la raccomandazione che i controlli siano effettuati « limitatamente » – a nostro giudizio meglio dire « prevalentemente » – alla fase del grossista e della produzione, data la palese difficoltà di controllare tutti i passaggi fino al dettaglio (ove, peraltro, la evasione è ancora notevole) e nell'intento di non disperdere le limitate forze a disposizione del Ministero, che potrebbero così essere concentrate in settori che presentano un grado enorme di evasione e più facilmente controllabili.

Sui « tetti ». — È stato sostenuto, in ordine al « tetto » del cumulo, alle aliquote e in genere a tutte le cifre assolute contenute nel provvedimento, la opportunità della introduzione di un meccanismo di revisione periodica, legata ai mutamenti di valore della moneta.

Certo, in tema di adeguamento degli elementi variabili, il sistema forse migliore, allo stato attuale, sarebbe stato rappresentato, ad esempio, da una rapida realizzazione della legge di finanza, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge delega.

Si è anche proposto di introdurre un meccanismo idoneo ad adeguare i valori ogni due anni, sotto la responsabilità del Governo, ma con il concorso del controllo di una apposita Commissione parlamentare.

Si tratta di un concetto che si deve approfondire seriamente e non rigettare aprioristicamente, tanto più che il tasso di inflazione varia; e quando assume proporzioni come in questi ultimi tempi, un provvedimento legisativo arriva sempre in ritardo.

Il problema quindi, della revisione periodica è valido e si raccomanda al Governo, nella revisione organica della legge, di elaborare idonee proposte per risolverlo nella naturale sede.

Peraltro, introdurre un nuovo meccanismo, oggi, sarebbe prematuro e si rischierebbe di fare cosa affrettata. Meglio invece affrontare il problema dopo avere valutato i vari sistemi possibili a livello tecnico prima e poi attraverso un serio e meditato confronto col Parlamento, che non si sottrarrà certo alle sue responsabilità e a dare un contributo per migliorare l'istituto.

Sul disegno di legge. — È stato detto che la presentazione di ogni legge finanziaria assume, nei confronti delle leggi preesistenti, il significato di una dimostrazione degli errori commessi e di una riprova della ineffi-

cacia delle norme anteriori, e che tale considerazione vale specialmente per il disegno di legge in esame, che il Governo vorrebbe far apparire, per rassicurare l'opinione pubblica, come un morbido correttivo della recente riforma tributaria, mentre porrebbe in essere una nuova e pesante « tosatura » dei redditi e dei capitali dei contribuenti.

Indubbiamente, ogni legge, specie se profondamente innovativa, ha bisogno di un periodo di rodaggio. Non a caso la legge delega ha previsto, agli articoli 16 e 17, norme correttive e integrative per correggere errori e possibili distorsioni.

Ingiusto peraltro appare il giudizio così globalmente negativo sul provvedimento per i motivi già ampiamente esposti, in quanto tende ad una maggiore perequazione fiscale, sollevando notevolmente i redditi inferiori.

Si ricorda infine che l'aver compreso nei benefici tutti i redditi minori, sia pure con caratteristiche diverse indipendentemente dalla loro natura, costituisce un atto degno di considerazione e da approvarsi come qualificante del provvedimento.

Tuttavia, se ci fossero ancora dei dubbi, si riproducono due piccole tabelle molto significative: la prima, riguardante le aliquote riferite ai vari scaglioni di reddito e la seconda le vecchie e nuove detrazioni.

Scaglioni di reddito (in milioni di lire)	Aliquote attuali (in %)
Fino a 2	10
oltre 2 fino a 3	13
» 3 » 4	16
» 4 » 5	19
» 5 » 6	22
» 6 » 7	25
» 7 » 8	27
» 8 » 9	29
» 9 » 10	31
» 10 » 12	32
» 12 » 14	33
» 14 » 16	34
» 16 » 18	35
» 18 » 20	36
» 20 » 25	38
» 25 » 30	40
» 30 » 40	42
» 40 » 50	44
» 50 » 60	46
» 60 » 80	48
» 80 » 100	50

Scaglioni di reddito (in milioni di lire)	Nuove aliquote (in %)
Fino a 3	10
oltre 3 fino a 4	13
» 4 » 5	16
» 5 » 6	19
» 6 » 7,5	22
» 7,5 » 9	25
» 9 » 11	27
» 11 » 13	29
» 13 » 15	31
» 15 » 17	32
» 17 » 19	33
» 19 » 22	34
» 22 » 25	35
» 25 » 30	36
» 30 » 35	38
» 35 » 40	40
» 40 » 50	42
» 50 » 60	44
» 60 » 80	46
» 80 » 100	48

DETRAZIONI SOGGETTIVE

TIPO DI DETRAZIONE	Imposta attuale Lire	Dal 1976 Lire
Quota esente	36.000	36.000
Per spese di produzione	36.000	84.000
Per spese fisse	12.000	18.000
Per il coniuge	36.000	36.000
Per altre persone a carico:		
1 persona	7.000	14.000
2 persone	15.000	29.000
3 persone	25.000	46.000
4 persone	35.000	63.000
5 persone	65.000	100.000
6 persone	100.000	142.000
7 persone	150.000	199.000
8 persone	250.000	306.000
per ogni persona oltre le 8	120.000	124.000

Sulla rivalutazione dei beni delle imprese. — Sono state avanzate critiche in relazione alla rivalutazione dei beni delle imprese e delle società, in quanto non sarebbe agevole intendere bene la portata delle disposizioni relative a tale questione. E questo tanto più che quello attuale è sicuramente il momento più grave che l'industria italiana abbia mai attraversato dall'immediato dopoguerra.

A tale problema sembra che abbia già risposto esaurientemente il Ministro il quale ha sostenuto, fra l'altro, che molte delle critiche avanzate derivavano forse da un errore di ottica in quanto le rivalutazioni hanno carattere esclusivamente monetario e quindi rappresentano solo un fatto scritturale al fine di rendere omogenei i termini del conto economico dell'azienda.

Tuttavia il problema esiste ed era indubbiamente meritevole di un serio approfondimento, nel quadro generale di un rilancio delle attività produttive, della difesa della occupazione, delle scelte sui consumi, del controllo del costante aumento del costo della vita.

Anche per questo si ritiene importante che la riforma entri presto in pieno nella sua efficienza, ricordando quanto la leva fiscale possa essere uno strumento agile di manovra anticongiunturale, e quindi assai importante.

Sui rapporti « Governo-sindacati ». — A taluno è sembrato di poter individuare quasi un atteggiamento di giustificazione o comunque troppo permissivo nei confronti di alcune centrali sindacali, che nel mondo del lavoro non rappresenterebbero la porzione maggioritaria dei lavoratori.

Che ognuno debba fare la parte che gli compete – nella propria autonomia – lo abbiamo sempre sostenuto: in particolare il Governo, il Parlamento e le forze sindacali nella loro accezione più ampia.

Ciò premesso, che il provvedimento sia troppo permissivo nei confronti delle centrali sindacali non sembra: esso, almeno a parere nostro, tiene però certamente conto degli orientamenti delle tre confederazioni, a volte recepiti e a volte anticipati dalle forze politiche rappresentate in Parlamento.

Non riconoscere peraltro che oggi la Federazione CGIL-CISL-UIL costituisce una grossa realtà, un interlocutore assai valido e senza il quale non si possono affrontare e risolvere i più grossi problemi della nostra società, significa vivere avulsi dalla realtà che ci circonda.

E proprio in questo momento la Federazione sta dando prova di una grossa maturità, di notevole coraggio, di voler affrontare i problemi che ci travagliano con senso di alta responsabilità, di cui vogliamo

dare, e volentieri, atto pubblicamente, essendo un atteggiamento costruttivo, e teso a difendere gli istituti democratici del Paese.

Sui problemi del gettito. — È stato ricordato che dai dati forniti dall'ISTAT si desume come le imposte sul patrimonio e sul reddito siano quasi raddoppiate negli ultimi quattro anni, mentre nell'anno finanziario in corso si registra, rispetto alle previsioni, un aumento delle entrate derivanti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di 2.770 miliardi, solo in parte giustificato dagli effetti del condono.

Anche per il 1976 le previsioni risulterebbero largamente superate a causa della inflazione, che determina, in un sistema basato sulla progressività dell'imposizione, un aumento delle entrate tributarie maggiore del tasso di aumento di reddito imponibile. Il disegno di legge in esame correggerebbe solo parzialmente tale situazione, mentre sarebbe auspicabile una revisione delle aliquote in misura più adeguata.

Se non vi fosse una situazione del tutto particolare le aliquote – specie per i redditi minori – potrebbero anche essere ulteriormente ridotte. Tuttavia, dal raffronto delle due tabelle innanzi riportate nelle quali si evidenzia il diverso carico fiscale fra le vecchie e le nuove aliquote, vediamo come esso inciderà in modo notevolmente inferiore a quello precedente, tanto che il credito di imposta di 150.000 lire da calcolarsi a scomputo di quanto dovuto nel prossimo anno, è stato considerato da molte parti insufficiente: il che conferma come un notevole vantaggio nella detassazione sia stato raggiunto.

Bisogna peraltro anche tenere conto che non si può prescindere dal problema del gettito, in un momento così delicato per lo sforzo nel quale lo Stato è impegnato per sostenere con adeguati investimenti l'occupazione e la produzione.

Si tengano infine presenti i pesanti problemi di bilancio, evidenziati dal fatto che lo stato di previsione dell'entrata e della spesa per il 1976 presenta uno spareggio di 11 mila miliardi, per cui bisogna prendere atto che in questo momento non si può contraddire chi afferma che il gettito delle imposte non è riducibile, anche se tutto questo ci deve impegnare ad affrontare con sempre maggiore fermezza il tema delle evasioni.

Sulla forma del provvedimento. — Si è anche detto che il complesso del provvedimento è stato presentato dal Ministro delle finanze come una sorta di « pacchetto » da accettare o respingere in blocco.

Ciò non risponde a verità, se è vero, come è vero, che nella preparazione del disegno di legge si è tenuto conto degli orientamenti emersi nelle nostre discussioni e che sia al Senato che alla Camera sono stati approvati – con l'adesione del Governo – emendamenti notevoli sia per quantità che per qualità.

E non si esclude *a priori* che anche in questa sede qualche cosa di analogo possa avvenire: è comunque auspicabile – e credo che questo dovrebbe essere il parere di tutti – che il provvedimento non subisca ulteriori grosse modificazioni; giova ricordare che quando in Commissione se ne sono ravvisate le necessità, né i relatori, né il Ministro si sono opposti: anzi, sono stati a volte loro stessi a dichiararsi favorevoli ad emendamenti migliorativi.

Sui problemi del personale. — Circa il problema indubbiamente delicato, si è detto che si è voluto affrontare tale problema per vie traverse, in un modo inaccettabile e non serio, in quanto fatalmente destinato ad incoraggiare il deteriore fenomeno del corporativismo.

Certo, l'articolo 31 del testo proveniente dal Senato ha posto in una situazione di particolare imbarazzo un po' tutti dal momento che proprio in quei giorni si stava discutendo fra il Governo e sindacati il tema della così detta giungla retributiva del pubblico e del privato impiego; tanto che è stata addirittura stabilita la nomina di una Commissione parlamentare di inchiesta.

Ma un disegno di legge di tanta importanza come quello in esame, poteva e può rischiare di rimanere tale solo sulla carta, se non si consente all'amministrazione finanziaria di disporre gli strumenti per ben operare ?

Questa è la domanda che ci siamo posti e alla quale dobbiamo una risposta.

Tutti siamo d'accordo, almeno si ritiene, sulle difficoltà e i disagi che i funzionari dell'amministrazione finanziaria incontrano nello svolgimento del loro lavoro, e ciò proprio mentre nello svolgimento dei loro compiti essi sono i primi a rendersi conto delle grosse evasioni impunite, dei conti-

nui scandali e dei successivi loro affossamenti.

Si può non essere sensibili alla situazione in cui vengono a trovarsi persone che esplicano mansioni tanto delicate e di tanta responsabilità ?

Ma, in particolare non si possono chiudere gli occhi davanti alla situazione oggettiva nella quale si trova l'amministrazione finanziaria, con problemi vecchi e nuovi che si sono incrociati aggravandone la situazione e minacciando seriamente il gettito.

L'avvio della riforma tributaria ha imposto agli uffici finanziari un gravoso impegno, costituito da una parte dall'eliminazione delle pendenze arretrate del sistema precedente e del condono, e dall'altra dalla necessità di fronteggiare i compiti attinenti all'applicazione di nuovi strumenti impositivi, con procedure nuove e richiedenti al personale un bagaglio di cognizioni e di preparazione tecnico-professionale diverso e superiore rispetto al passato.

Non si può quindi negare al personale finanziario un adeguato riconoscimento per l'eccezionalità del suo impegno. A ciò provvedeva l'articolo 31 del disegno di legge in esame, che avevamo auspicato venisse strutturato meglio (la voce « presenza » poneva indubbiamente problemi). Il che, come vedremo, il Governo si era fatto carico di proporre.

Tuttavia, pur con le riserve del caso, si era risposto sostanzialmente in modo abbastanza positivo agli interrogativi che ci eravamo posti, e per la soluzione dei quali avevamo auspicato un compromesso soddisfacente. Un impegno avevamo chiesto peraltro al Governo: e che cioè si trattasse comunque di un fatto eccezionale, dovuto ad una contingenza eccezionale: e anche tale orientamento è stato accolto, come si vedrà in seguito. Sappiamo che anche il nuovo testo (che il Governo ha dichiarato riproporrà in Assemblea) è stato accolto con molte riserve dal personale: tuttavia abbiamo fiducia che questo si renda conto della situazione delicata nella quale ci troviamo tutti; non solo: ma che sul problema in parola si sono dovute superare grosse difficoltà, in quanto tutti hanno consapevolezza che esiste un notevole pericolo: che altre amministrazioni si muovano, creando così una spirale pericolosa.

Comunque tutto il problema degli statali dovrà essere sollecitamente rivisto se sarà sollecita la discussione dei provvedimenti attualmente davanti alla I Commissione: in tal senso il Governo deve prendere precisi impegni. Sciogliere ad esempio il nodo della qualifica funzionale, sarebbe già cosa importante ed avvierebbe la risoluzione di tanti altri problemi.

Ciò premesso, non crediamo si possa sostenere, generalizzando, che lo sciopero del personale delle imposte dirette, anche se ha lasciato, così come è stato fatto, molto perplessi, avesse un suo substrato politico e fosse contro la riforma tributaria.

Comunque si dovrà tener conto anche della distribuzione attuale del personale.

È impressionante che gli uffici che danno un maggior gettito, siano quelli che registrano una maggiore carenza di personale, che poi avanza rivendicazioni difficilmente contestabili.

Questo discorso vale per le Regioni, ma anche per la tradizionale divisione del nostro paese in Italia Settentrionale, Centrale e Meridionale, dove la presenza del personale finanziario è inversamente proporzionale alla sua produttività e redditività.

I problemi del Mezzogiorno non si risolvono col difendere, per motivi di prestigio, uffici finanziari che costano più di quanto non rendono, ma attraverso una politica d'investimenti e non sicuramente con le assunzioni di qualche impiegato, e non solo statale, che vuole – e non può fare spesso diversamente – essere destinato, come sede, nel suo paese di origine.

Una dichiarazione veramente incauta – per usare un eufemismo – di un dirigente di un Sindacato autonomo che in sostanza sosteneva l'abolizione del principio dell'accertamento esclusivamente analitico e, fatto ancora più grave, che si sarebbe sostituito al Governo ed al legislatore, non è stato certo condiviso dalla stragrande maggioranza del personale finanziario, specie dei grandi uffici del Nord, dove le influenze politiche deteriori si sentono assai meno.

Tuttavia preoccupa molto il ventilato sciopero del personale della Cassa depositi e prestiti, proprio nel momento in cui il Governo cerca di andare incontro al rilancio della nostra economia puntando sull'azione degli Enti locali e quindi della Cassa stessa, e quello di altri settori della pubblica amministrazione.

Sulla esazione. — Si è detto ancora che il provvedimento legislativo in esame comporta una vera e propria rivoluzione nei

metodi di esazione delle imposte dirette e che possono nascere anche complicazioni sul piano giudiziario e sociale in quanto, in definitiva, si mette in pericolo il posto di lavoro dei dipendenti delle esattorie.

Ed ancora che l'autoliquidazione dell'imposta non potrà non comportare difficoltà date le note complessità del sistema fiscale per cui sarebbe giusto, almeno, stabilire a carico di chi è iscritto a ruolo un gravame fisso del 10 per cento invece delle penalità stabilite.

Infatti, sono riecheggiati dissensi sulla base della affermazione del diritto del cittadino a non pagare le conseguenze delle inefficienze dello Stato e sul fatto che il debito di imposta nascerebbe nel momento dell'iscrizione a ruolo. Per questo si è chiesta l'abolizione della norma.

Tale ultima tesi - sul momento cioè in cui nasce il debito di imposta - può essere sostenuta soltanto se si considera il cittadino avulso e contrapposto allo Stato; se invece si parte dall'opposta visione di considerare il cittadino come componente e partecipe della collettività, il debito tributario non può che ritenersi nato al momento della percezione del reddito, così come d'altra parte avviene per il lavoratore a reddito fisso.

Comunque alcune delle osservazioni formulate hanno una qualche validità: si ricorda tuttavia che il pagamento dell'imposta contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mitiga l'attuale sperequazione tra i redditi derivati da lavoro dipendente e gli altri che hanno il beneficio, pagando in notevole ritardo, di versare quanto dovuto con danaro svalutato, impiegandolo nel frattempo nel modo più proficuo. E ciò a prescindere dalla differenza esistente tra chi ha le ritenute alla fonte (senza possibilità di evasioni) e chi si trova nelle condizioni di presentare l'anno successivo la denuncia dei redditi per l'anno precedente.

Bisogna poi avere presente che il sistema del versamento diretto risponde anche a ragioni contingenti, connesse con l'esigenza di realizzare nell'anno prossimo un incasso che consenta di far fronte alla diminuzione di gettito, rispetto alle previsioni, derivante dagli effetti del disegno di legge in esame. Esso risponde poi a ragioni generali di metodo e di sistema, in relazione alla notevole semplificazione che ne deriva nelle procedure per la riscossione.

Di qui la necessità di introdurre delle conseguenze negative di carattere sanzionatorio per coloro che non effettuino il versamento diretto, onde evitare di vanificare completamente questo importante aspetto del provvedimento.

Perché si è preferito adottare il sistema del versamento nei confronti delle banche anziché degli esattori?

Si ritiene per varie ragioni, non ultima quella della inidoneità delle esattorie a ricevere i versamenti, che potrebbero raggiungere un ammontare ingente.

Il problema delle esattorie è però più ampio e andrà affrontato tempestivamente, anche se non si pone purtroppo in termini brevi, se è vero che devono ancora essere smaltite le pratiche relative alla riscossione dei ruoli del 1970.

Esauriti però questi arretrati, e in un sistema che sarà caratterizzato dalla prevalenza dei versamenti diretti, rispetto a quelli per ruoli, occorrerà riesaminare l'intera questione, e ciò anche in relazione all'esigenza di rivedere l'ammontare degli aggi prima del 1980, termine previsto dalla riforma tributaria.

Si tratta di un argomento estremamente delicato, sul quale si potrebbe riaprire tutta una discussione poco edificante: dalle esattorie che concorrevano offrendo « aggio zero », alle differenze fra esattorie che assolvono il servizio con un aggio di poco superiore all'1 per cento, a quelle che arrivano al 10 per cento.

Certo, vi sono situazioni anche diverse. Ma dopo anche alcune vicende anche recenti il problema appare sempre più delicato, per cui non si ritiene sia opportuno modificare il testo del Senato, se non per invitare il Governo a rivedere alcuni aggi, che, specie per quanto si riferisce ai versamenti « diretti », in alcuni casi costituiscono non un guadagno legittimo, ma una vera rendita parassitaria e destano scandalo creando per di più sperequazioni nello stesso ambito esattoriale.

Si concorda comunque su un punto delle osservazioni: e cioè su quelle riguardanti il personale esattoriale; ma è un problema marginale, in quanto più facilmente risolvibile di quanto non appaia e per il quale tutti si devono impegnare se e allorquando dovesse emergere, senza sottostare - oggi - a pressioni o ricatti morali.

Sull'ILOR. — Si è sostenuto che l'ILOR colpisce in modo particolare i lavoratori autonomi, per i quali si verifica così una vera e propria duplicazione dell'imposizione, e che il testo originario - il quale limitava l'applicazione dell'ILOR ai redditi di puro capitale - muoveva nella giusta direzione, mentre la soluzione adottata dal Senato non è accettabile.

Si ricorda al riguardo che dinanzi alla difficoltà di estendere l'esenzione a varie categorie, si è preferito abolirla introducendo altre misure compensative.

A tale riguardo si è anche ricordato che l'ILOR divisata, nell'originario progetto, come imposta di tipo reale, rivolta a colpire i redditi misti di capitale e lavoro, è stata invece destinata ad assolvere una funzione meramente discriminatoria nei riguardi di tutti i redditi che non derivino da lavoro subordinato.

In tal senso, infatti, deve essere inteso lo assoggettamento all'ILOR di ogni categoria di reddito diverso da quello di lavoro dipendente, che è stato operato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

La discriminazione suddetta non sembrerebbe peraltro trovare riscontro in motivazioni di concreto contenuto obiettivo, particolarmente se si consideri:

a) che da un lato, laddove essa è stata presentata come rimedio pratico alle maggiori possibilità di evasione che vi sarebbero per le categorie dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi, è stata negletta la circostanza che, nelle fasce elevate di reddito, vi sono non meno consistenti possibilità di evasione anche nel rapporto di lavoro subordinato, in cui è pressoché generalizzato lo uso di imputare a rimborsi spese, o indennità di rappresentanza o a spese varie una parte degli emolumenti di fatto percepiti dal personale direttivo;

b) che, inoltre, laddove la giustificazione è stata ravvisata nell'anticipato assolvimento dell'imposta da parte dei lavoratori subordinati, interamente soggetti alla ritenuta di acconto, si è trascurata la circostanza che, almeno per la professione legale, la maggior parte dei compensi è parimenti soggetta a trattenuta alla fonte, essendo erogata da imprese commerciali o da enti pubblici (e la totalità dei compensi sarà comunque sottoposta a sollecita autotassazione con l'entrata in vigore delle modifiche legislative attualmente all'esame del Parlamento);

c) che, da ciò prescindendo, il reddito di lavoro autonomo si trova già in una situazione deteriore, sotto il profilo fiscale, rispetto a quello di lavoro subordinato, essendo tassato anche per la parte che, in mancanza di un effettivo sistema previdenziale, deve necessariamente essere destinata dal contribuente a fronteggiare esigenze (malattie, invalidità e vecchiaia, necessità dei superstiti) che per il lavoratore subordinato sono coperte interamente da cospicue remunerazioni indirette, che egli riceve attraverso i versamenti contributivi del datore di lavoro, e che sono totalmente esenti da imposizione.

Sempre per i critici, con gli emendamenti approvati dal Senato alla proposta di legge governativa si sarebbe introdotta una vieppiù criticabile discriminazione nella discriminazione: con essi, l'ILOR viene mantenuta in vigore a carico delle categorie professionali.

E ciò sarebbe ancora più grave allorquando, introducendosi il sistema dell'autotassazione immediata, venisse meno la più consistente fra le giustificazioni che erano state addotte per l'introduzione dell'imposta.

La discriminazione assumerebbe perciò caratteri ancor più evidenti, con conseguenze negative facilmente intuibili:

intanto una numerosa categoria di cittadini verrebbe ad essere colpita da un'imposta che non risponde a criteri di obiettività e di equità fiscale (né è concreto rimedio a ciò l'elevazione dei limiti di detrazione, che, in tempi di svalutazione galoppante, avrà perso gran parte della sua efficacia già al momento della sua prima applicazione);

inoltre viene fornita agli evasori una giustificazione morale di notevole peso dialettico, che da un lato incrementerà ancora la tendenza all'evasione (specialmente nelle fasce di reddito più elevato) e dall'altro renderà difficile il compito a chi, come gli ordini professionali, vorrebbe cooperare per una corretta applicazione della legge.

È indubbio che l'argomento ILOR avrebbe rimesso in discussione un'imposta criticata, a volte con argomenti anche corretti, a volte corporativi e ingiusti.

Ma sembra che la soluzione del Senato, se si vuole anche meglio approfondire, sia in sostanza equa. L'aver posto due « tetti », intanto di 6 e 12 milioni, costituisce una notevole attenuazione delle imposte per i redditi minori: e si è così tenuto anche conto che indubbiamente il sistema dell'au-

topagamento avvicina (pure se non allinea) il pagamento delle imposte dei percettori dei redditi diversi da quelli di puro lavoro dipendente.

D'altra parte, non si ritiene possibile tornare al primitivo testo del Senato, in quanto l'unica discriminante possibile fra i vari redditi non può essere che con quelli da lavoro dipendente. Una volta spostata ai redditi da professioni, non sembra possibile non estendere il provvedimento ad altre categorie, come gli artigiani, i rappresentanti di commercio, ed altri lavoratori autonomi.

Con l'occasione richiamiamo ancora l'attenzione del Governo sul problema dell'accertamento: il più delicato ed importante. Dai 7 agli 8 mila miliardi all'anno viene da taluni valutata l'evasione fiscale nel campo impositivo diretto ed indiretto, specie dell'IVA.

Ricordiamoci che secondo alcuni dati riferibili ai ruoli del 1973 e riguardanti gli imprenditori, commercianti, professionisti, ecc., il 93 per cento dell'imponibile era sotto i 4 milioni, cioè inferiore al reddito di ogni impiegato o di un operaio.

Sempre secondo tali dati oltre il 45 per cento delle società ha denunciato utili inferiori ai 10 milioni annui.

È necessario, di fronte a questi dati, impedire che dilaghi in maniera esasperata la protesta di chi paga le tasse e sa di questa situazione diversa che la riforma voleva ribaltare e che dovrà al più presto cessare.

Sugli scorpori e le fusioni. — Sono state avanzate notevoli critiche all'articolo 30 del testo licenziato dal Senato, con il quale si intende equiparare, in via temporanea, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli scorpori delle aziende alle fusioni.

Si tratta di conferimenti di complessi aziendali che una società fa ad un'altra, ricevendone in cambio azioni di questa.

Per rendere possibili queste operazioni – che si presentano necessarie per la ristrutturazione di alcuni gruppi industriali pubblici e privati – viene stabilito che, analogamente a quanto avviene in caso di fusione, il conferimento non costituisce realizzo e non costituisce quindi presupposto dell'imposizione.

Conseguentemente viene stabilito che la differenza fra il valore netto dei beni conferiti e il valore delle azioni ricevute, al quale le medesime vengono iscritte nel bilancio della società che ha eseguito l'apporto, concorre a formare il reddito imponibile soltanto quando la relativa plusvalenza viene realizzata o distribuita ai soci.

Non si tratta quindi di una rinuncia definitiva all'imposizione, ma soltanto di un rinvio al momento in cui le azioni ricevute in cambio dell'apporto verranno realizzate ad un prezzo superiore al costo dei beni che hanno formato oggetto dell'apporto o verranno distribuite ai soci.

Su questo argomento, comunque, il Governo ha fornito chiarimenti e la Commissione ha adottato il nuovo testo che ora appare sotto l'articolo 31.

Sull'anagrafe tributaria. — Sull'anagrafe tributaria è stato chiesto al Ministro Visentini che faccia conoscere al Parlamento quali sono i suggerimenti degli esperti interpellati e che si consideri se non sia il caso di abbandonare l'impostazione centralizzata e sofisticata e di avvalersi piuttosto per la lotta contro l'evasione delle imposte dirette, di altri strumenti come la collaborazione dei comuni, la cui facoltà di intervento nella fase dell'accertamento, su richiesta degli Uffici finanziari, dovrebbe esstre trasformata in potere di autonoma iniziativa dell'accertamento stesso. In questo campo non si potrebbe disconoscere il contributo positivo che può essere offerto da organismi quali i consigli tributari di quartiere.

È indubbiamente questo un grosso problema, ampiamente dibattuto di recente al Convegno dell'ANCI a Viareggio. Ma se sulla seconda parte della questione (partecipazione dei comuni all'accertamento) il dibattito è appena cominciato, anche se non nuovo, nel confronto-scontro fra Governo ed Enti locali e dovrà essere approfondita dal Parlamento che d'altra parte bene lo conosce, giova forse ricordare i princìpi fondamentali dell'anagrafe tributaria nell'ambito della legge di riforma, princìpi che si potevano così definire, almeno nelle intenzioni dei tecnici e del Governo:

a) archivio unico nazionale;

b) ottenimento dei dati per l'anagrafe, interni all'Amministrazione, come prodotto automatico della procedura di automazione degli Uffici finanziari, in particolare degli Uffici delle imposte dirette, degli Uffici del registro e di quelli dell'IVA.

Di conseguenza venne impostato il lavoro, disegnato per soddisfare questi princìpi; basato su mezzi strumentali e su una struttura tecnico-gestionale, che erano quanto di più avanzato fosse disponibile in quegli anni.

Tale progetto venne approvato dai vari organi dell'Amministrazione dello Stato oltre che da esperti esterni.

Dal 1971 si passò alla realizzazione delle complesse attività tecniche ed organizzative del progetto.

In questi anni si sono verificati eventi, in parte prevedibili ma in gran parte imprevisti, che hanno negativamente influenzato il funzionamento e l'efficienza dell'intera Amministrazione finanziaria a livello centrale e periferico, e che sono a tutti noti:

a) l'esodo di gran parte del personale direttivo;

b) la mancata assunzione del personale da dedicare a compiti tecnici e operativi;

c) la mancanza di coordinamento tra le Direzioni generali: problema questo che portò qualcuno a pensare alla istituzione di un segretariato generale, così come avviene per altre Amministrazioni;

d) la normativa fiscale (leggi, decreti, modelli, circolari, ecc.) complessa, carente in alcuni settori, soggetta a continue modifiche e a volte definita con ritardi tali da pregiudicarne l'attuazione sia tecnica che « amministrativa ».

Tali elementi, direttamente o attraverso le ripercussioni che hanno avuto nell'Amministrazione finanziaria, hanno certamente influito sulle attività del progetto chiamato ATENA ritardando – in alcuni settori – il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Questi ritardi sono determinanti se riferiti alla complessità dei problemi affrontati, alla durata del progetto ed alle attività che si sono comunque realizzate?

Intanto si può contare su di una complessa struttura tecnica, articolata in un Centro nazionale ed in 94 Centri provinciali di elaborazione:

Ed ancora:

1) la realizzazione di una rete di circa 1.000 terminali presso gli Uffici delle Imposte dirette che avrebbero potuto cominciare a funzionare già nel 1975 se i modelli delle dichiarazioni fossero stati definiti con minore ritardo, dovuto a fatti indipendenti dalla volontà di tutti;

2) la realizzazione di procedure elaborative per gli uffici del registro, che potrebbero essere rese operative in tempi molto brevi;

3) l'attribuzione del codice fiscale ad oltre 6 milioni di contribuenti, numero che se è ancora lontano dall'obiettivo, è comunque significativo e tale da rendere almeno dubbie operazioni che tendano ad annullare il lavoro svolto ed a ripartire da zero.

È vero che molti di questi 6 milioni si riferiscono a lavoratori a reddito fisso: ma molti ad altri contribuenti e a persone giuridiche.

Quello che prima veniva detto senza la massima autorità e per timore di incoraggiare l'evasione proprio nel primo anno della presentazione della prima denuncia dei redditi, è stato, onestamente rappresentato alle forze politiche ed alla opinione pubblica, con le difficoltà e i ritardi dell'anagrafe tributaria, ma più in generale dello stato di crisi dell'intero apparato fiscale, esploso con i due massimi esodi (per la legge sui superburocrati e quella sui combattenti), che hanno falcidiato l'Amministrazione proprio nel momento in cui avrebbe avuto bisogno della massima efficienza. A tutto ciò si aggiunga lo sciopero – che continua sia pure in misura diversa – in molti uffici delle Imposte dirette, e che ha arrecato allo Stato un danno incalcolabile, proprio in un momento in cui bisognava produrre il maggior sforzo possibile.

Si pone ora una alternativa: se i princìpi dell'Anagrafe tributaria siano ancora quelli definiti negli anni « 70 » – e cioè la creazione di un sistema informativo che renda l'Anagrafe integrata con l'automazione dei principali uffici finanziari – o se debbano essere sostanzialmente modificati realizzando sistemi di meccanizzazione autonomi per i diversi uffici fiscali ed un organismo separato con il solo compito di raccogliere e gestire i dati per l'Anagrafe tributaria.

Nel primo caso appare valido « rimettere in moto » il progetto, sia pure con gli aggiustamenti tecnici, strutturali ed organizzativi che l'esperienza e la situazione attuale possono suggerire.

In tale modo si avrà:

1) la possibilità di raggiungere i primi risultati in tempi brevi con evidenti vantaggi funzionali per l'Amministrazione finanziaria e con riflessi altrettanto significativi sul piano politico e sociale;

2) la protezione degli investimenti economici (in particolare delle apparecchiature acquistate);

3) l'utilizzo del lavoro svolto in termini di strutture tecniche realizzate, procedure elaborative per gli uffici e conoscenze acquisite.

In parallelo si potranno studiare, pianificare e realizzare gradualmente nel tempo, modifiche più ampie che tengano conto:

a) di nuovi strumenti che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione;

b) delle procedure di lavoro e dei volumi di informazioni più chiaramente definiti da una normativa di scale finalmente consolidata;

c) di nuove istanze politiche e sociali, quali ad esempio la partecipazione delle Regioni e degli altri Enti locali al fenomeno fiscale; in questo quadro la struttura tecnica attuale potrebbe essere modificata con la creazione di centri regionali di elaborazione.

L'altra alternativa è la realizzazione di processi di meccanizzazione separati per i diversi uffici fiscali e, una volta realizzati questi, la creazione di una Anagrafe tributaria che si limiti a raccogliere i dati di sua competenza.

Questa soluzione, a parte ogni giudizio sulla sua validità funzionale ed economica, richiede, ove si volesse ripartire da zero, tempi di realizzazione certamente considerevoli rinviando ulteriormente il funzionamento dell'Anagrafe.

Anche in questo caso dunque appare opportuno valutare quanto del lavoro realizzato può essere utilizzato, sia a protezione degli investimenti effettuati, sia per abbreviare i tempi di realizzazione.

Recentemente la nostra Commissione ha stabilito di effettuare una indagine conoscitiva su questo problema: e avremo in quella sede modo di sviluppare le decisioni e sentire gli orientamenti del Governo e del ministro.

Un passo avanti notevole è stato fatto con l'approvazione della legge n. 397 del 4 agosto 1975 riguardante l'assunzione di n. 7.956 impiegati di cui 3.000 direttivi, 230 di concetto, ed i restanti del ruolo esecutivo.

Siamo perfettamente consapevoli della giungla retributiva, che non è solo un femeno del pubblico impiego, centrale e periferico: e comprendiamo quindi quanti hanno avuto perplessità, così come concordiamo con coloro che sono titubanti con la parte di questo disegno di legge che riguarda il personale e che non soddisfa nessuno.

Tuttavia, con tutte le cautele di questo mondo, ricordiamoci che una riforma tributaria nuova ha bisogno di buone leggi, ma anche degli strumenti per farla funzionare (per cui certe spese sono produttive), oltre che della volontà politica di realizzarla.

Più presto otterremo tutto ciò, meglio sarà per tutti.

Sulle prossime, future modifiche, è stato anche ricordato come il ministro abbia dichiarato che sarà possibile anticipare l'iscrizione a ruolo delle imposte relative al 1974 la cui dichiarazione è presentata nel 1975 e altresì attribuire entro il 1976 il numero di codice fiscale ai contribuenti, cosicché potrà essere rispettato l'impegno assunto nella legge dell'8 maggio 1975 di avviare il sistema dell'anagrafe dal 1977, con la gradualità da quella legge prevista.

Non si conosceva ancora il progetto e già se ne discuteva. Ora il decreto delegato è stato pubblicato ed è legge dello Stato.

La procedura è quella di far trasmettere dagli uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei contribuenti al Consorzio nazionale degli esattori che, avvalendosi dei propri mezzi tecnici, determineranno la liquidazione delle imposte in base alle certificazioni presentate dai contribuenti stessi.

Tale liquidazione non sarà definitiva, in quanto occorrerà l'avallo finale dell'amministrazione, resta il fatto che tale profonda innovazione è destinata a suscitare non pochi dubbi e perplessità sia di principio che di carattere tecnico e giuridico.

Può lo Stato delegare ad un'organizzazione privata un servizio tanto delicato? È questo un problema che esiste sia nei confronti degli esattori « banche » (per un motivo evidente) sia per quelli privati (per altri più gravi motivi ancora).

Come viene garantita la riservatezza della dichiarazione e del segreto d'ufficio cui gli uffici delle imposte sono tenuti?

Esiste infatti un problema di *privacy* individuale che – ricordiamoci – tante resistenze ha incontrato, allorquando si dibatteva una regolamentazione migliore del segreto bancario in sede di discussione della legge delega sulla riforma tributaria.

Qualcuno ha già sostenuto non essere stata opportuna una delega del genere al Governo che ha già sentito la Commissione dei trenta quando si continua a negare la partecipazione diretta dei comuni all'accer-

tamento fin dalla prima fase – a prescindere dall'estensione o meno di tale potere ai consigli di quartiere, proposta che si ritiene estremamente pericolosa anche per i consigli stessi – anche se è onesto l'intendimento comunque di stanare molti evasori fiscali.

È poi utile un provvedimento del genere quando si affaccia il problema di una nuova, diversa disciplina del sistema esattoriale?

Ed ancora, si può riconoscere un aggio esattoriale per decine di miliardi ad organismi esterni, quando è in discussione tutto il problema del trattamento normativo ed economico del personale del pubblico impiego?

Certo: prima della pubblicazione del decreto, abbiamo espresso la nostra preoccupazione per il grande numero di pratiche inevase riguardanti il condono, le vecchie denunce, l'arretrato in genere. Non ci resta, ora, che invitare il Governo a tenere conto di queste oggettive preoccupazioni dei relatori i quali riconoscono che i tempi stringono e che i ruoli hanno bisogno di essere fatti, e presto. I relatori però, prima di privatizzare un servizio tipico dello Stato, dove l'interesse è pubblico per eccellenza, avrebbero voluto venissero ricercate tutte le soluzioni possibili e chiedono al Governo di precisare che si tratta di un provvedimento eccezionale e che vigile sarà il controllo dell'amministrazione. Speriamo infine che una siffatta decisione non provochi reazioni da parte del personale, del quale siamo i primi a riconoscere l'esasperazione, le sue frustrazioni, la insoddisfazione; esso costituisce un pilastro dello Stato, che allorquando non ha un adeguato sistema fiscale efficiente rischia di disgregarsi.

Onorevoli colleghi! Ognuno di noi è consapevole delle difficoltà che attraversa il Paese: di qui la necessità di operare tutti, Governo, Parlamento, operatori economici, sindacati – verticali ed orizzontali – per trovare soluzioni che gli consentano di avere quel decollo, che passa anche attraverso una corretta giustizia fiscale.

La discussione in Commissione.

Il dibattito in Commissione è stato intenso e ampio. Ad esso hanno partecipato tutti i gruppi i quali nel complesso hanno confermato le posizioni assunte precedentemente in Senato tranne che per alcuni punti di non trascurabile importanza.

1) Sul cumulo dei redditi fra coniugi non separati (previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597), oggetto di polemiche anche aspre nel passato, specialmente da parte dei colleghi del MSI-Destra Nazionale e del PLI, sono state sollevate questioni di carattere costituzionale talvolta non manifestamente infondate e questioni di principio sulla inopportunità e incoerenza del cumulo dei redditi che costituirebbe – come scherzosamente è stato detto – una sorta di imposta... sul matrimonio.

Da parte della maggioranza della Commissione si è confermata invece la determinazione di mantenere nel nostro ordinamento tributario questo oramai anziano istituto (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062) che è stato già nel 1971, nel corso della discussione sulla legge delega per la riforma tributaria, ritenuto conforme ai princìpi fondamentali del nostro ordinamento giuridico e strumento di perequazione tributaria.

Il problema del cumulo – nonostante la sua presa in considerazione nel corso del dibattito sulla riforma tributaria – fu uno dei problemi trascurati poiché non si previde che la riforma (ritenuta alla fonte e inasprimento delle aliquote) avrebbe ridotto così massicciamente le evasioni parziali specialmente dei percettori di reddito da lavoro dipendente, né si poteva immaginare una inflazione talmente grave da mutare nel giro di un biennio in modo tanto cospicuo il valore della moneta.

Il problema del cumulo quindi, si pose in termini notevoli quando la somma di questi fattori incise pesantemente sul reddito specialmente dei lavoratori dipendenti i quali, oltre a pagare con anticipo sugli altri contribuenti, pagavano con moneta più forte.

Da parte di tutti si riconobbe, allora, la necessità di provvedere a rettificare il regime del cumulo. Vi fu qualche dissenso sul tempo dell'intervento (si voleva sin dalla prima applicazione dell'IRPEF porre rimedio alle distorsioni lamentate) ma si raggiunse presto un accordo fra Governo e suoi interlocutori circa tempi e modi della rettifica.

Le determinazioni del Senato sull'argomento sono sembrate congrue alla maggioranza della Commissione. Il limite di non cumulabilità (« tetto ») portato a 7 mi-

lioni, il credito d'imposta di lire 100.000 per i redditi prodotti nell'anno 1974, le detrazioni ulteriori (articolo 3) accordate ai redditi che superano i sette milioni complessivi che attenuano il giustamente lamentato « salto d'imposta », sono provvedimenti che danno, almeno per il momento, una sistemazione più equa al cumulo dei redditi ponendo al riparo dai suoi rigori quei redditi medio-bassi che, da un'applicazione più rigida sarebbero stati ingiustamente falcidiati.

Il provvedimento legislativo detta norme circostanziate circa il comportamento dei coniugi di fronte al problema della dichiarazione dei redditi ai fini di rispettare la di loro soggettività tutelata dalla Costituzione e dal nuovo diritto di famiglia.

A parere della Commissione il problema ha avuto la soluzione migliore nelle circostanze attuali. Esso con molta probabilità impegnerà – presumibilmente fra non molto tempo – il Parlamento, in relazione alle determinazioni che al riguardo adotterà la Corte costituzionale, determinazioni le quali potrebbero anche avviare il Parlamento nella ricerca di strumenti idonei per la tassazione dei coacervi di reddito che non debbono – per ragioni di giustizia – sfuggire alla progressività. Indubbiamente il regime del cumulo dei redditi familiari non ha ancora trovato il suo assetto definitivo.

2) La pesante inflazione, provocando aumenti fittizi di redditi, ha determinato un carico fiscale sproporzionato ai redditi reali e reso inadeguate le detrazioni. Questo fenomeno era stato già avvertito da parecchi settori del Parlamento i cui rappresentanti avevano proposto una congrua revisione della tabella delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF.

A questa giusta esigenza il provvedimento risponde adeguando scaglioni d'imposta e detrazioni al mutato valore della moneta. Qualche parte politica ha colto l'occasione per sottolineare la particolarità della tabella delle aliquote che avrebbe impennate assai rapide nei redditi medio-bassi e invece progressività moderata in quelli medio-alti. Questo fenomeno provocherebbe un prelievo sproporzionato (troppo nell'area dei primi, troppo poco in quella dei secondi) e in contrasto con il criterio della progressività voluto dalla Costituzione. Ma, in verità, persuasiva è sembrata la replica del Governo il quale ha giustificato il fenomeno con la opportunità di partire con aliquote assai basse da applicare ai redditi minori. Assicurare alla linea di progressività un andamento armonico che consenta però una giusta tassazione ai redditi medio-alti significa partire da aliquote troppo alte per i redditi medio-bassi. L'impennata lamentata, per conseguenza, è giustificata dalla applicazione agli altri redditi di aliquote proporzionate alla loro reale consistenza. La tutela, in altre parole, dei redditi più bassi, non poteva, per amore della gradualità, estendersi ai redditi più alti cui, proprio in omaggio al criterio della progressività, devono essere applicate aliquote proporzionatamente più alte.

In questa occasione è stata segnalata la opportunità di escogitare un congegno che possa adeguare automaticamente le tabelle delle aliquote, il limite di cumulabilità e le detrazioni, al mutato valore della moneta allorquando esso si verifica. Una sorta di scala mobile fiscale legata al costo della vita e alla perdita di potere d'acquisto della lira. In fondo si è detto – poiché è da tutti riconosciuta la ingiustizia che si realizza a danno dei contribuenti allorquando il loro debito d'imposta subisce un sostanziale aumento dovuto alla perdita di valore della moneta, basterebbe, per ovviarvi, legare agli indici del costo della vita registrati dall'ISTAT l'adeguamento del carico fiscale. Senza negare la suggestività della proposta, e forse la sua praticabilità a determinate condizioni, ci sembra ancora soluzione più saggia farne dipendere l'adeguamento sia per l'« an » che per il « quantum » dalla espressa volontà del Parlamento: il sistema fiscale è collegato, e lo deve essere ancora più nel futuro, alla economia del nostro paese ed è bene quindi che ogni movimento nel suo interno sia valutato non automaticamente ma in base alle circostanze economiche e politiche presenti nel momento in cui il fenomeno si verifica.

E il Parlamento potrebbe concorrere a rendere più agile la manovra fiscale fornendo al Governo strumenti legislativi adeguati a nuove attrezzature, e operando assai più celermente di quanto oggi può fare.

3) Uno degli argomenti che ha impegnato l'attenzione dei commissari è stato il problema dell'ILOR. La decisione dei senatori di elevare la deduzione dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro autonomo nella misura indicata nell'articolo 9 del provvedimento ha risollevato il problema della anomalia dell'imposta che dovrebbe colpire solamente redditi patrimoniali e non di altro genere. E se è apparso corretto e opportuno – quindi – il tentativo del Governo di fare un

passo in questa direzione proponendo l'esclusione dall'imposta dei redditi di lavoro autonomo di cui agli articoli 49 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sembrato alla Commissione conveniente accogliere la modifica del Senato preoccupato che, attraverso quella porta, potessero passare redditi che, invece, devono considerarsi di natura prevalentemente patrimoniale. Il problema dell'anomalia dell'ILOR per i redditi di lavoro autonomo (specialmente i professionisti) resta dunque sul tappeto in attesa che un più maturo approfondimento e una più coraggiosa determinazione del Parlamento consenta la soluzione più equa che sembra quella di introdurre, senza distorsioni e sbavature, una pura imposta patrimoniale.

4) Ma l'argomento che ha impegnato maggiormente la Commissione, insieme a quello concernente le retribuzioni del personale dell'amministrazione finanziaria, è stato quello contenuto nell'articolo 15 del provvedimento.

Quest'articolo consta di due parti: la prima introduce il principio dell'autotassazione o autoliquidazione, l'obbligo cioè del contribuente che ha l'obbligo della dichiarazione di autoliquidarsi e pagare l'imposta, in una unica soluzione, « nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ». L'altra traccia una via diversa da quella tradizionale per far pervenire il gettito dell'IRPEF nelle casse dello Stato.

Se unanime è stato il consenso sul criterio dell'autotassazione, ad alcuni commissari è sembrato che l'innovazione – se non temperata da una seppur provvisoria e ridotta rateazione – avrebbe comportato eccessive onerosità specialmente a carico di lavoratori autonomi economicamente più deboli.

Da molte parti è stato osservato che, se anche teoricamente compatibile il criterio della autotassazione con quello della momentanea rateazione, la sua concreta attuazione avrebbe comportato delle complicazioni amministrative che, lungi dal far raggiungere l'obiettivo principale, quello cioè di avviare il sistema tributario verso un'auspicabile automaticità, avrebbero aggravato la già difficile situazione organizzativa degli uffici che al normale lavoro relativo alle tradizionali incombenze, avrebbero dovuto aggiungere altro lavoro. Peraltro la autoliquidazione della imposta personale sui redditi in un'unica soluzione avvicina (la « par condicio » famosa) le posizioni dei contribuenti italiani: alcuni dei quali, quelli a reddito da lavoro dipendente, pagano subito sul reddito prodotto mensilmente, mentre altri, quelli con reddito da lavoro autonomo, pagano dopo che il loro reddito è conosciuto (ed è giusto così), e cioè nel corso dell'anno successivo a quello in cui è stato prodotto e quindi con denaro svalutato rispetto a quello pagato dai primi. Si pensi ai benefici ricavati da svalutazioni della portata di quelle che abbiamo subite nel triennio 1973-1975.

Ma l'alternativa all'autotassazione, il pagamento cioè dell'imposta attraverso i ruoli con una penalità complessiva del 15 per cento sulle somme dovute (cinque per cento in quanto ad interessi annui e 10 per cento in quanto a sopratassa), rende sostanzialmente opzionale il sistema. Tuttavia così si avviano forme più moderne e più civili di riscossione che possono essere perfezionate una volta introdotte. L'importanza del primo passo, cioè, esiste anche se esso deve essere fatto pagando qualche prezzo. E anche se nei primi anni lo Stato potrà anche non percepire in cospicua quantità le somme che gli spettano subito, tuttavia si può esser certi che, con opportuni accorgimenti, ci si immette così, sulla strada per ottenere anche questo importante risultato.

Né si può negare aprioristicamente fiducia alla capacità del cittadino medio, opportunamente aiutato, a percorrere strade nuove per rendere a se stesso e allo Stato più agevole il compito tributario. Peraltro altre occasioni, in passato, hanno dimostrato che non è mal riposta la fiducia nel cittadino italiano.

Più approfondita e più travagliata la discussione sulla seconda parte dell'articolo 15. La parte cioè che stabilisce il « veicolo » che deve trasportare le somme versate dal contribuente nelle casse dello Stato. Il sistema attualmente vigente e che presumibilmente vivrà sino al 1983 è il sistema esattoriale. Pur riconoscendo i meriti che nel passato esso ha acquisito, da tutti è oggi ritenuto un indesiderabile residuo del passato che in nessun caso potrà sperare in un avvenire.

Ma se nessuno contesta all'attuale sistema il diritto di sopravvivere fino al 1983, da parte di molti si avverte la imprescindibile esigenza che esso lucri in misura ragionevole e proporzionata ai servizi che rende. Se l'attuazione della riforma tributaria, attraverso la concentrazione in alcuni grandi centri del paese dei versamenti diretti, ha permesso ad alcune esattorie la realizzazio-

ne di profitti che possono essere definiti scandalosi, anche se legittimamente conseguiti, bisogna che il Parlamento e il Governo intervengano subito per porre termine ad un fenomeno che offende la coscienza civile degli italiani. L'articolo 15 affronta solo un aspetto di tutta la complessa situazione affidando la riscossione dell'IRPEF « alle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni », con una commissione dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento. Restano fuori dalla regolamentazione i versamenti diretti relativi all'imposta sui capitali, ai sostituti di imposta, ai dividendi, quelli cioè che hanno procurato i maggiori profitti agli esattori perché percepiti con un costo irrisorio rispetto ai compensi loro pervenuti. Certamente la portata riduttiva dell'articolo 15 non contraddice con il fatto che questi versamenti riproducano ancora per l'avvenire – a danno dello Stato – gli stessi ingenti profitti a vantaggio degli esattori, talché possa dirsi che è ingiusto – come è stato affermato – mantenere il sistema previsto dall'articolo 15 se tutta la materia non verrà subito regolamentata, ma sarebbe sommamente ingiusto e inopportuno non cogliere questa occasione per dare precise direttive e criteri al Governo per definire con equità e generale vantaggio tutta questa complessa materia che attiene ad un aspetto assai delicato e importante del sistema tributario, specialmente per il futuro.

E se si può convenire che sarebbe prematuro attuare immediatamente provvedimenti radicali che le strutture dello Stato non sarebbero probabilmente in grado di recepire (per esempio effettuare tutti i versamenti diretti attraverso le Tesorerie provinciali dello Stato) tuttavia si può esser certi che è venuto il tempo di predisporre soluzioni di questo tipo, non potendosi concepire sistema diverso di riscossione da quello che stabilisce un rapporto diretto fra cittadino e Stato. Ma se questo attiene all'immediato futuro l'opinione pubblica attende provvedimenti immediati e congrui anche per il presente in direzione della revisione degli aggi esattoriali. Anche in questo settore i passi del Governo e del Parlamento devono essere rapidi ma ben ponderati per non correre il rischio di distruggere un sistema prima di averne costruito un altro migliore e più corrispondente alle esigenze attuali. Peraltro il Governo è già fornito degli strumenti idonei per poter intervenire nel settore e – comunque – il Parlamento non negherà ulteriori necessari strumenti legislativi.

Forse sono state queste considerazioni che hanno fatto emergere, diverse volte, negli interventi di molti commissari la tendenza ad accordare al Governo una delega per regolare tutt'intera questa materia; proposta peraltro mai formulata esplicitamente e in forma articolata, ma contenuta fra le parole pronunciate da parecchi commissari. Del resto il ritiro di tutti gli emendamenti presentati, con la riserva di presentarli in aula, ha avuto il dichiarato scopo di continuare, nel prosieguo del dibattito, la ricerca di una soluzione comune che concretizzasse la generale aspirazione di moralizzare quel tanto di cui il settore necessita. Moralizzazione che contiene anche la doverosa comprensione nei confronti di tante piccole imprese esattoriali che lungi dal realizzare lauti guadagni stentano a realizzare anche giusti profitti e che pertanto devono essere aiutate a convertire la loro attività. Come comprensione e solidarietà merita il personale attualmente alle dipendenze delle aziende esattoriali cui deve essere assicurata continuità di lavoro e parità di trattamento.

5) Nessuna variazione è stata apportata sul complesso delle norme concernenti la rivalutazione dei beni indicati ai numeri 1, 3 e 5 dell'articolo 2425 del codice civile e delle azioni, acquistate entro il 31 dicembre 1973 e le relative agevolazioni fiscali.

6) Impegnata attenzione la Commissione ha dedicato all'articolo 30 relativo a « conferimenti di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire » cui si applicano le disposizioni agevolative di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. Nella nuova formulazione presentata dalla maggioranza, le operazioni che, per effetto del conferimento portano ad oltre cinque miliardi il capitale della società esistente o da costituire, sono sottoposte al giudizio di validità del CIPE il quale dovrà, prima di esprimere il suo giudizio, sentire la Regione nel cui territorio è ubicata la società che riceve il conferimento. Molto opportuno è apparso alla Commissione l'intervento dell'ente regione in questa operazione economica che – pur non riguardando direttamente competenze regionali – tuttavia giu-

stifica l'intervento pubblico per le implicazioni che sull'occupazione, gli investimenti e lo sviluppo economico locale essa può determinare.

7) Lunga e difficile è stata la discussione sull'articolo 31 relativo alle retribuzioni straordinarie, da attribuire al personale dell'amministrazione finanziaria impegnato in un difficile e duro lavoro di esame e valutazione di alcuni milioni di dichiarazioni di redditi, e di un lavoro arretrato reso più pesante dagli effetti di un lungo sciopero.

Nonostante l'accertata urgenza di un lavoro eccezionale e straordinario reso necessario dalla attuale condizione dell'amministrazione finanziaria resa nota con documentata precisione dall'attuale Ministro delle finanze nel suo noto « Libro bianco », le confederazioni sindacali, impegnate contro ogni manifestazione che rende più pesante il disordine retributivo, hanno contrastato vivacemente il contenuto dell'articolo 31 non ostante i precedenti abbastanza recenti concernenti le Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e degli interni, anch'esse costrette dalle impellenti necessità del servizio a chiedere provvedimenti dello stesso tenore che il Parlamento ha accordato. Non c'è da sottovalutare l'argomento principale usato dai sostenitori dell'opportunità di sopprimere l'articolo 31, per cui esso scatenerebbe reazioni a catena difficilmente contenibili: tuttavia il Parlamento deve esser libero in ogni momento di valutare l'opportunità di un provvedimento eccezionale e di poterlo adottare senza temere della propria incapacità di contenere altre richieste. Del resto il provvedimento è limitato nel tempo, negli stanziamenti e nelle finalità e, nella sua ultima stesura, formulato in modo da tener conto del punto di vista delle confederazioni sindacali.

La estrema decisione del Governo nel sostenere la richiesta deve dare al Parlamento la misura della impellente necessità del provvedimento. Il Ministro, che risponde al Parlamento e al paese dei risultati della sua azione, certamente ha valutato il peso della sua presa di posizione, e il Parlamento e le forze politiche che lo compongono non possono non prenderne responsabilmente contezza. Non si può chiedere al Ministro l'eliminazione rapida dell'arretrato, la ristrutturazione dei servizi per una moderna attuazione della riforma tributaria, un gettito adeguato ai bisogni della nazione e poi negargli i mezzi per realizzare tutto ciò. Crediamo di interpretare il sentimento comune se auspichiamo una rapida intesa fra le forze politiche e sindacali da offrire alla autonoma valutazione della Camera. I relatori, che in occasione della votazione, rinunciarono ad esprimere i loro punti di vista sulla questione sono pronti a prodigarsi per trovare una via d'uscita da questo spinoso problema la cui mancata soluzione rischia di bloccare per un tempo imprevedibile autentiche conquiste nel campo tributario e rapidi passi avanti sull'attuazione della riforma. I relatori ritengono che, considerate le conseguenze assai negative che il blocco del provvedimento nel suo complesso potrebbe comportare, non sia difficile trovare in tutti i protagonisti della vicenda piena disponibilità per una intesa che contemperi le motivate esigenze emerse dall'ormai troppo lungo dibattito sull'argomento.

Con le osservazioni che precedono i relatori invitano l'Assemblea ad approvare il provvedimento al suo esame.

AZZARO e MACCHIAVELLI. *Relatori.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 4038

ART. 1.

Nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati l'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica sul reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10 del detto decreto, formato dai redditi propri di ciascuno, compresi quelli imputati ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, e da quelli, ad entrambi imputati, dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III del codice civile e i figli naturali riconosciuti, di entrambi o di uno solo di essi. Non concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di cui agli articoli 3, secondo comma, e 12 del predetto decreto.

ART. 2.

Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo precedente, non è superiore ai sette milioni, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio di ciascuno dei coniugi e su quello di ciascuno dei figli, al netto degli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riferibili ad ognuno di essi, e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto si operano sull'imposta complessiva.

È abrogato l'articolo 4, sesto comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Sono altresì soppresse all'ultimo comma dell'articolo 4 citato nel precedente comma le parole da: « e sempreché » fino a: « non superi lire 4 milioni annue ».

ART. 3.

Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo 1, supera il limite di cui al primo comma dell'articolo

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

precedente, si applica all'imposta determinata a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, una ulteriore detrazione, in ragione del dodici per cento del primo milione, dell'otto per cento del secondo milione e del quattro per cento del residuo ammontare, commisurata al minore tra gli importi complessivi dei redditi propri di ciascun coniuge al lordo delle deduzioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La detrazione non può in alcun caso superare le trecentosessantamila lire.

ART. 4.

Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 1, ai fini della determinazione del reddito complessivo sono imputati al soggetto passivo, oltre ai redditi propri, i redditi dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III, del codice civile e i figli naturali riconosciuti.

Se il reddito complessivo lordo, comprensivo dei redditi imputati al soggetto passivo ai sensi del precedente comma, non è superiore al limite indicato nell'articolo 2, primo comma, si applicano le disposizioni ivi contenute.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

I coniugi non legalmente ed effettivamente separati devono presentare una dichiarazione unica dei propri redditi e di quelli ad essi imputati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun coniuge per la parte relativa ai redditi propri e da entrambi per le parti relative ai redditi ad essi imputati ed al reddito complessivo formato a norma dell'articolo 1. La dichiarazione sottoscritta da uno solo è valida per chi l'ha sottoscritta relativamente ai redditi propri ed a quelli ad entrambi i coniugi imputati ai sensi dello stesso articolo 1. Al coniuge che non ha sottoscritto la dichiarazione si applicano le sanzioni per omessa dichiarazione previste nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Per l'inosservanza della disposizione del primo comma si applica nei confronti dei coniugi la pena pecuniaria da un terzo alla metà della maggior imposta dovuta.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, la moglie non legalmente ed effettivamente separata ha il domicilio fiscale nel comune di domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

I coniugi non legalmente ed effettivamente separati sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta a norma degli articoli 1 e 2, primo comma, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi, salvo quanto previsto nel terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5.

Sono del pari solidalmente obbligati i figli i cui redditi a norma degli articoli 1 e 4 sono stati imputati ai coniugi o ad altro soggetto.

L'imposta, le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi sono iscritti a ruolo nei confronti dei coniugi congiuntamente, salvo il disposto del terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera *e*) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare medesimo non supera i dieci milioni di lire, del trenta per cento se è superiore a dieci ma non a venti milioni, del venti per cento se è superiore a venti ma non a cinquanta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire centomila per ogni anno o frazione di anno pre-

ART. 8.

Identico.

a) *identica;*

so a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma è superiore a dieci milioni, a venti milioni o a cinquanta milioni, l'imposta è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di dieci milioni, di venti milioni o di cinquanta milioni »;

Identico.

b) le detrazioni indicate nel numero 3) del primo comma dell'articolo 15 sono stabilite nella seguente misura:

per una persona	L.	14.000
per due persone	»	29.000
per tre persone	»	46.000
per quattro persone . . .	»	63.000
per cinque persone . . .	»	100.000
per sei persone	»	142.000
per sette persone . . .	»	199.000
per otto persone	»	306.000
per ogni persona oltre le otto	»	124.000

b) *identica;*

c) l'importo di lire settemila indicato nel secondo comma dell'articolo 15 è elevato a lire quattordicimila;

c) *identica;*

d) l'importo di lire trentaseimila indicato alla lettera *a*) e l'importo di lire dodicimila indicato alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 16 sono elevati a lire ottantaquattromila ed a lire diciottomila; gli importi di lire quarantottomila e trentaseimila indicati nel terzo comma dello stesso articolo sono elevati rispettivamente a lire centoduemila e ottantaquattromila;

d) *identica;*

e) il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare non superi lire quattromilionicinquecentomila per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione dal reddito d'impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo »;

e) il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare non superi lire quattromilionicinquecentomila per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione del reddito d'impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo »;

f) al terzo comma dell'articolo 48 le parole « dodicimila » e « quindicimila » sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: « diciottomila » e « ventitremila ».

f) *identica;*

ART. 9.

Al secondo periodo del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, le parole « duemilioni e cinquecentomila » e « settemilioni e cinquecentomila » sono rispettivamente sostituite da « sei milioni » e « dodici milioni ».

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per le obbligazioni e i titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e nel venti per cento per quelli emessi da altri soggetti. Per le obbligazioni convertibili l'aliquota è ridotta al dieci per cento fino alla data di conversione in azioni e in ogni caso per un periodo non superiore ai primi cinque anni. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, numero 216, è abrogato.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Nella determinazione del reddito imponibile delle società che hanno emesso azioni di risparmio i dividendi attribuiti alle azioni stesse sono deducibili fino alla concorrenza dell'ammontare corrispondente alla percentuale stabilita dal primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, aumentata, se del caso, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido ».

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Gli importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati nella lettera *a*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevati a lire 6 milioni e lire 10 milioni.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo articolo 15 e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976.

Sono abrogati gli articoli 4, 17, primo comma e 100-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.

ART. 14.

L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo articolo 15 e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Entro lo stesso termine deve essere iscritta l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi indicati nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976 e sono riscuotibili in quattro rate consecutive; possono essere iscritte anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1975.

Identico.

ART. 15.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

ART. 15.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 597, dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Il pagamento deve effettuarsi alla Tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: *a*) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; *b*) l'impegno ad effettuare il pagamento alla Tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle aziende di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile.

Identico.

Le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, le modalità per il rilascio del documento stesso ed i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in Tesoreria sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Identico.

Dall'imposta determinata dall'Ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dal documento rilasciato dall'azienda di credito allegato alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dal documento è superiore a quella dovuta il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.

Identico.

All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla Tesoreria dello Stato, con un minimo di lire cinquecento, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

Identico.

In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Identico.

ART. 16.

ART. 16.

I termini previsti nell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto

Identico.

1974, n. 354, sono prorogati al 31 dicembre 1977.

Alla stessa data sono prorogati i termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1975, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della legge sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, nonché i termini per la iscrizione a ruolo delle imposte e delle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti a' sensi degli articoli da 1 a 5 e 9, terzo comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

All'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, è aggiunto il seguente periodo:

« Fino alla stessa data e con lo stesso decreto sono altresì prorogati i termini di cui sopra che vengono a scadere nel periodo compreso tra la data di cessazione del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e quella di pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ».

ART. 17.

I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 31 dicembre 1975 dal decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1974, n. 350, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976.

Sono sospesi per un anno i termini di prescrizione e decadenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e scadenti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1976 in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le Commissioni tributarie, nonché alle impugnazioni delle decisioni di dette Commissioni.

La disposizione del precedente comma si applica altresì in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonché di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione è demandata agli uffici del registro.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

L'imposta determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per gli arretrati delle pensioni è ridotta delle detrazioni di cui al n. 1 del primo comma dell'articolo 15 e al terzo comma dell'articolo 16 dello stesso decreto nella misura in cui i percipienti non ne abbiano fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

Per gli arretrati delle pensioni di cui al comma precedente relativi agli anni 1974 e 1975 si tiene conto anche della detrazione prevista nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi coloro che devono percepire arretrati di pensione devono dichiarare al soggetto che li corrisponde la misura delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

ART. 18.

L'imposta determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per gli arretrati delle pensioni è ridotta delle detrazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 15 e al terzo comma dell'articolo 16 dello stesso decreto nella micura in cui i percipienti non ne abbiano fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

Identico.

Identico.

ART. 19.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 la tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1, 3 e 5 del medesimo articolo 2425 e le azioni, acquistati entro il 31 dicembre 1973.

ART. 20.

Identico.

La rivalutazione può essere eseguita, a scelta del soggetto, secondo una delle seguenti modalità:

a) per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto e il prezzo medesimo moltiplicato con il coefficiente 1,2 elevato ad 1,3 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nell'anno 1972 e ad 1,4 per quelli acquistati in precedenti esercizi. In caso di rivalutazione di beni soggetti ad ammortamento devono essere contemporaneamente rivalutati con lo stesso coefficiente gli ammortamenti risultanti dal bilancio. Per i beni già rivalutati per conguaglio monetario a norma di precedenti leggi speciali si assume come prezzo di costo o di acquisto quello iscritto in bilancio per effetto della rivalutazione stessa;

b) per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari al cinquanta per cento del capitale proprio della società o dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1971 o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione. Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o rendiconto, del capitale versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, e delle riserve, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività, diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo.

La rivalutazione non può in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai due esercizi successivi; se effettuata con le modalità di cui alla lettera *b*) del secondo comma deve essere eseguita in una sola volta. Per le azioni non quotate in borsa e per le quote la rivalutazione può essere eseguita nell'inventario e nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la società emittente

ha proceduto alla rivalutazione dei propri beni.

Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.

ART. 21.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dell'articolo precedente devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con la osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente. Per la riduzione si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2446 del codice civile.

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 20, commi terzo e quinto, e del presente articolo, gli amministratori e i sindaci o i revisori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Le azioni o quote gratuite, e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote possedute, che derivano dalla imputazione a capitale dei saldi attivi, non costituiscono reddito imponibile per il socio o partecipante. Se le azioni o le quote appartengono ad un'impresa commerciale, ad una società in nome collettivo o in accomandita semplice, ad una società a queste equiparata o ad un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, si applica il quarto comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

ART. 22.

Identico.

Identico.

Se anteriormente al 31 dicembre 1986 i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 21 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti costituiscono reddito a tutti gli effetti, sia per la società o l'ente che per i soci o partecipanti, nel periodo d'imposta in cui l'attribuzione è deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formato con l'imputazione dei saldi.

ART. 23.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare, osservando le disposizioni del secondo comma, lettera *a*), del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 20, i beni indicati nel medesimo articolo 20, relativi all'attività commerciale esercitata, che dal prospetto di cui al successivo secondo comma risultano acquistati entro il 31 dicembre 1973. Per i soggetti già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, non tenuti alla redazione del prospetto, l'esistenza dei beni al 31 dicembre 1973 deve risultare dall'inventario.

La rivalutazione non può essere eseguita dai soggetti che non abbiano provveduto, nel termine stabilito, alla redazione del prospetto e alla presentazione della situazione patrimoniale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ovvero, se già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico indicato nel precedente comma, alla redazione dell'inventario al 31 dicembre 1973.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

I soggetti indicati nel primo comma che ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. non erano tenuti alla redazione del

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 21 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti costituiscono reddito a tutti gli effetti, sia per la società o l'ente che per i soci o partecipanti, nel periodo d'imposta in cui l'attribuzione è deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formato con l'imputazione dei saldi.

ART. 23.

Identico.

prospetto previsto nell'articolo 1 del medesimo decreto possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo purché provvedano, entro il 31 marzo 1976, alla redazione del prospetto secondo le disposizioni del predetto decreto con riferimento alle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1975 e presentino all'ufficio delle imposte in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 la situazione patrimoniale risultante dal prospetto redatta a norma dell'articolo 13 del suindicato decreto.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

ART. 24.

Se il reddito complessivo lordo del soggetto nell'anno 1974 ha superato il limite previsto nell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, ed alla sua formazione hanno concorso redditi della moglie imputati al soggetto stesso a norma della lettera *a*) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compete a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulla base della dichiarazione relativa all'anno 1975 un credito di imposta di lire sessantamila o del minore importo che risulta iscritto a ruolo per l'anno 1974. Il credito di imposta è elevato a lire centocinquantamila se alla formazione del reddito complessivo lordo del soggetto hanno concorso redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa della moglie.

Per l'anno 1975 il limite di lire quattro milioni e la detrazione di lire 36.000 previsti nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, sono elevati, rispettiva-

ART. 24.

Identico.

Per l'anno 1975 il limite di lire quattro milioni previsto nel secondo e terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, e la detrazione di lire 36.000 prevista nel mede-

mente, a lire cinque milioni ed a lire 42.000.

ART. 25.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e degli articoli 9 e 15 nonché la disposizione dell'articolo 8, lettera *d*), relativa alla elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Con effetto dalla medesima data sono abrogati gli articoli 4 e 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Le disposizioni dell'articolo 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Con effetto dalla medesima data è abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

La disposizione dell'articolo 10 si applica alle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I rinvii all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i riferimenti contenuti nello stesso decreto e nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, a disposizioni concernenti redditi cumulati con quelli di altri soggetti o assoggettati a tassazione separata devono intendersi fatti rispettivamente agli articoli 1 e 4 e all'articolo 2 della presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi a norma del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si provvederà a integrare e coordinare le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597, 599, 600 e 602, con le disposizioni contenute nella presente legge. Si provvederà altresì a norma del citato articolo 17 ad uniformare i limiti di volume d'affari previsti per le imprese minori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul valore aggiunto.

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente dovranno procedere all'applicazione delle aliquote di

simo secondo comma dell'articolo 4 del detto decreto sono elevati, rispettivamente, a lire cinque milioni ed a lire 42.000.

ART. 25.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

I rinvii all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i riferimenti contenuti nello stesso decreto e nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, a disposizioni concernenti redditi cumulati con quelli di altri soggetti o assoggettati ad imposta commisurata separatamente, devono intendersi fatti rispettivamente agli articoli 1 e 4 e all'articolo 2 della presente legge.

Soppresso.

Identico.

imposta di cui alla tabella allegata alla presente legge e delle maggiori detrazioni previste nell'articolo 8 non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 24 e la disposizione dell'articolo 8, lettera *d*) relativa all'elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano, per l'anno 1975, mediante conguaglio da effettuarsi a fine di anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Identico.

ART. 26.

I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2, primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978.

Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597, 599, 600, 602, le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i princìpi e le disposizioni della presente legge. Si provvederà altresì a norma del citato articolo 17 ad uniformare i limiti di volume d'affari previsti per le imprese minori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul valore aggiunto.

Nei testi unici previsti nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, devono essere anche raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore successivamente all'emanazione dei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo e fino a due mesi prima dell'emanazione dei testi unici medesimi.

L'autorizzazione di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa all'anno 1976 nei limiti degli stanziamenti in bilancio per tale anno e con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

ART. 26.

Il punto n. 12 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nella misura forfettaria dell'1 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi ».

ART. 27.

Identico.

ART. 27.

Per le successioni apertesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita dalla seguente:

ART. 28.

Per le successioni apertesi e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita dalla seguente:

(Tabella del Senato identica a quella della Commissione).

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni.

VALORE IMPONIBILE (scaglioni, in milioni di lire)	*a*) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	*b*) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 1 fino a 2	—	—	—	3
» 2 » 3,5	—	—	3	4
» 3,5 » 5	—	3	4	6
» 5 » 15	—	5	7	10
» 15 » 30	—	8	11	15
» 30 » 50	3	9	12	17
» 50 » 100	5	11	15	20
» 100 » 175	8	12	17	22
» 175 » 250	11	14	19	24
» 250 » 350	15	15	20	25
» 350 » 500	19	16	21	26
» 500 » 700	23	17	22	27
» 700 » 1.000	27	18	23	28
» 1.000	31	19	24	29

ART. 28.

Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, di valore inferiore a lire cinquanta milioni, devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti, è ridotta del quaranta per cento alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, e successive modifiche.

ART. 29.

Il reddito dei fabbricati di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1976 e che siano completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1978, è esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni.

ART. 30.

Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. Agli effetti dell'articolo 12 dello stesso decreto la differenza tra il valore per il quale le azioni o quote ricevute vengono iscritte nel bilancio della società apportante e il valore per il quale vi erano iscritti i beni conferiti non concorre a formare il reddito imponibile, purché sia indicata distintamente nel bilancio stesso o in apposito allegato, fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci.

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o società apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci.

Se per effetto del conferimento l'aumento del capitale della società esistente o il capitale della società da costituire è superiore a 5 miliardi di lire le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le Regioni dove hanno sede le aziende o i rami d'industria conferiti, abbia accertato che l'operazione risponde a finalità di razionalizzazione della produzione e non pregiudica il mantenimento dei livelli di occupa-

ART. 31.

Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio fino al 30 giugno 1977, il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvo maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 45 ore mensili, elevabili a 60 per quello in servizio presso le amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari nonché per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici. Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in servizio presso il Ministero delle finanze, può essere corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 45.

Allo scopo di stimolare l'operosità ed il rendimento e di premiare le maggiori prestazioni rese è consentita, a decorrere dal 1° giugno 1975 e fino al 31 dicembre 1977, in deroga alle disposizioni vigenti, la corresponsione in favore dei dipendenti di cui al precedente comma di un importo pari a lire 1.100 per ogni giorno di effettivo servizio.

La misura dell'importo di cui al secondo comma è aumentata, per ogni ora di servizio.

Ai fini di tale accertamento l'impresa o società apportante deve presentare alla segreteria del Comitato una relazione sulle modalità dell'operazione e sui motivi per cui vi si procede, indicando il proprio domicilio fiscale e l'ufficio delle imposte competente. L'accertamento si intende intervenuto in senso positivo qualora il Comitato, nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della relazione, non ne abbia comunicato l'esito negativo, con lettera raccomandata, all'ufficio delle imposte e all'impresa o società interessata. Copia della relazione, vistata e datata dalla segreteria del Comitato, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'impresa o società stessa per il periodo di imposta in cui è avvenuto il conferimento.

Soppresso.

vizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario di lavoro, di lire 750, 700, 650 e 500 rispettivamente per il personale con parametri retributivi dal 100 al 190, dal 213 al 260, dal 297 al 307, dal 370 al 530, nonché di lire 500 per il personale delle carriere direttive con qualifiche ad esaurimento e con qualifiche dirigenziali. A tali fini, sono computabili anche le ore di servizio relative alle prestazioni nell'interesse del commercio, rese fuori del normale orario di lavoro dal personale in servizio presso l'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, quando tali prestazioni sono retribuite in base ai normali compensi per lavoro straordinario.

La disposizione del precedente comma non si applica al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

ART. 32.

Al personale di nomina comunale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo che abbia diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è esteso a decorrere dal 1° giugno 1975 l'assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, nella misura di cui alla sotto indicata tabella:

ASSEGNO ANNUO LORDO.

Carriere		*Importo*
Direttiva	L.	1.055.550
Concetto	»	797.700
Esecutiva	»	701.950
Ausiliaria	»	622.450

ART. 33.

Le disposizioni delle leggi 4 agosto 1975, nn. 389 e 397, si applicano anche in deroga alle norme della legge 22 luglio 1975, n. 382.

La disposizione di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389, ha effetto dal 1° gennaio 1976 anziché dal 1° gennaio 1975.

ART. 32.

Al personale di nomina comunale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo che abbia diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è esteso a decorrere dal 1° gennaio 1975 l'assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, nella misura di cui alla sotto indicata tabella:

Identico.

ART. 33.

Le disposizioni delle leggi 4 agosto 1975, nn. 389 e 397, si applicano anche in deroga all'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Identico.

ART. 34.

La previsione del capitolo n. 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1975 è elevata da lire 800.000.000.000 a lire 821.505.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, iscritto al capitolo n. 6856 (Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), è aumentato di lire 21.505.000.000.

All'onere di lire 21.505.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 31 e 32 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 34.

Identico.

Identico.

All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 32 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Identico.

ART. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 35.

Identico.

TABELLA

IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE

Aliquote percentuali
per scaglioni di reddito.

Reddito (scaglione in milioni di lire)				Aliquota %
fino a	3			10
oltre	3	fino a	4	13
»	4	»	5	16
»	5	»	6	19
»	6	»	7,5	22
»	7,5	»	9	25
»	9	»	11	27
»	11	»	13	29
»	13	»	15	31
»	15	»	17	32
»	17	»	19	33
»	19	»	22	34
»	22	»	25	35
»	25	»	30	36
»	30	»	35	38
»	35	»	40	40
»	40	»	50	42
»	50	»	60	44
»	60	»	80	46
»	80	»	100	48
»	100	»	125	50
»	125	»	150	52
»	150	»	175	54
»	175	»	200	56
»	200	»	250	58
»	250	»	300	60
»	300	»	350	62
»	350	»	400	64
»	400	»	450	66
»	450	»	500	68
»	500	»	550	70
»	550			72

TABELLA

Identica.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 2453

ARTICOLO UNICO.

Le pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale inferiori a lire 1.950.000 annue, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per le pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale superiori a lire 1.950.000 annue ma inferiori a lire 4.000.000 annue, la detrazione d'imposta prevista dal terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata a lire 159.000.

La quota esente e le detrazioni d'imposta di cui ai comma precedenti saranno variate ogni biennio con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, conformemente al variare dell'indice ISTAT del costo della vita.

N. 2501

ART. 1.

Le pensioni della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti liquidate col sistema contributivo in data anteriore al 1° maggio 1968 e già esenti da imposta di ricchezza mobile a' sensi dell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non sono soggette alla imposta unica sui redditi delle persone fisiche di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, fino al reddito pensionistico di lire due milioni annui.

Le pensioni liquidate successivamente al 1° maggio 1968 nonché le retribuzioni dei lavoratori dipendenti che, ragguagliate ad anno, non superano i due milioni di reddito, sono soggette ad imposta unica del 5 per cento. Per i redditi di pensione e di lavoro compresi fra i due e i tre milioni si applica l'aliquota del 10 per cento. Per le quote superiori si applicano le corrispondenti aliquote della tabella *A* allegata alla citata legge 9 ottobre 1971. n. 825.

ART. 2.

Gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed i trattamenti di famiglia o istituti similari comunque denominati non concorrono a formare il reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 1 n. 1) della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e degli articoli 3 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

ART. 3.

I beneficî comportati dalla presente legge sostituiscono il sistema dei buoni di imposta di cui all'articolo 9 n. 1 della su citata legge 9 ottobre 1971, n. 825.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 1974.

N. 2688

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali, ancorché commisurati alle retribuzioni, né i compensi riversibili di cui alla lettera *b*) dell'articolo 47. Non concorrono altresì a formare il reddito gli assegni familiari di cui al testo unico del 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni ».

N. 2711

ARTICOLO UNICO.

L'imposta per redditi personali dei componenti una stessa famiglia legittima effettivamente convivente è applicata calcolandola separatamente per ogni soggetto, secondo le norme e le tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

N. 2730

ART. 1.

(*Determinazione dell'imposta - Cumulo dei redditi*).

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'imposta è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10, le aliquote crescenti per scaglioni di reddito indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Se il reddito complessivo lordo, comprensivo di redditi imputati al contribuente a norma delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4, è inferiore a 5 milioni di lire, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del contribuente e su quello di ciascun familiare, al netto degli oneri di cui all'articolo 10 riferibili a ciascuno di essi, le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 spettano a ciascuno di essi e si operano sull'imposta complessiva ».

ART. 2.

(*Detrazioni soggettive dall'imposta*).

All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modifiche:

Il numero 2) è così sostituito:

« 2) lire 36.000 per il coniuge a carico. La detrazione compete al marito e alla moglie soggetti d'imposta quando il marito sia inabile o disoccupato ».

È aggiunto il seguente n. 4):

« 4) per i lavoratori dipendenti e autonomi il cui reddito annuo non superi le lire 5 milioni si detraggono le seguenti somme in relazione al numero delle persone a carico:

per 1 persona	L.	20.000
per 2 persone	»	40.000
per 3 persone	»	60.000
per 4 persone	»	80.000
per 5 persone	»	100.000
per 6 persone	»	120.000
per 7 persone	»	160.000
per 8 persone	»	260.000
per ogni persona oltre le 8	»	130.000

In mancanza del coniuge, la detrazione di cui al n. 2) si applica per il primo dei figli a carico in aggiunta a quella di lire 20.000 ».

ART. 3.

(*Altre detrazioni*).

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente di una o più persone, per ciascuna di esse si detraggono dall'imposta:

a) lire 36.000 rapportate al periodo di lavoro nell'anno, a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito;

b) lire 12.000 a fronte degli oneri indicati nell'articolo 10, con facoltà del contribuente in sede di dichiarazione annuale di chiederne invece la deduzione dal reddito complessivo nell'effettiva misura e ferma restando, in ogni caso, la deduzione dall'imposta locale sui redditi.

Se i redditi di lavoro dipendente non superano, per ciascuna persona, la somma di lire 5 milioni annue, le detrazioni del primo comma sono nella misura seguente:

per la lettera *a*) lire 108.000;

per la lettera *b*) lire 42.000 se il soggetto è residente nel comune sede del luogo di lavoro o lire 64.000 se residente in altro comune.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi d'impresa di una o più persone, il cui ammontare lordo non supera 4 milioni di lire per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le somme indicate nel secondo comma. Il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione del reddito di impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi da pensione di una o più persone, per ciascuna di esse, si detrae dalla imposta la somma di lire 96.000, non cumulabile con le detrazioni previste nei commi precedenti.

Per le pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, non superiori a lire 4 milioni annue, la detrazione è elevata a lire 159.000. Il contribuente ha tuttavia facoltà di optare per la deduzione dal reddito complessivo degli oneri di cui all'articolo 10

nella loro effettiva misura, nel qual caso la detrazione dall'importo compete nella minor misura di lire 84.000 o 147.000 per persona, rapportata al periodo di pensione.

Le detrazioni previste dai commi precedenti competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 ed anche nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 11.

Le detrazioni e i limiti di reddito annui saranno variate ogni biennio con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, conformemente al variare dell'indice ISTAT del costo della vita ».

ART. 4.

(*Imprese minori*).

I numeri 2), 9), 12) dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono sostituiti dai seguenti:

« 2) costo dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario non superiore a lire 2 milioni;

9) spese per illuminazione, per energia motrice, per telefono e per acqua;

12) 6 per cento dell'ammontare dei ricavi a titolo di deduzione forfettaria di ogni altro costo ».

ART. 5.

(*Aliquote*)

Alla tabella delle aliquote allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto:

« Quando l'imposta sui redditi di lavoro dipendente viene ritenuta alla fonte, le aliquote sono ridotte del 10 per cento ».

ART. 6.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1974 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in conseguenza dell'aumento del monte salari.

N. 2755

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Non concorrono a formare il reddito gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia, i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza alle disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali, ancorché commisurati a retribuzioni, né i compensi riversibili di cui alla lettera *b*) dell'articolo 47 ».

ART. 2.

All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si aggiunge il seguente:

ART. 50-*bis*.

Esenzione.

« I redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, di cui al presente titolo, che non superino l'ammontare di lire 2 milioni 400.000 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Sui redditi di lavoro dipendente e su quelli di lavoro autonomo che superino l'importo indicato nel comma precedente si opera, ai fini della determinazione del reddito stabilito negli articoli 48 e 50 della presente legge da assoggettare ad imposta, una detrazione fissa di lire 1.560.000 ».

N. 2898

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono:

1) lire quarantaseimilaottocento per quota esente;

2) lire quarantaseimilaottocento per il coniuge a carico;

3) le seguenti somme in relazione al numero delle altre persone a carico:

per una persona	L.	9.100
per due persone	»	19.500
per tre persone	»	32.500
per quattro persone . . .	»	45.500
per cinque persone . . .	»	84.500
per sei persone	»	130.000
per sette persone	»	195.000
per otto persone	»	325.000
per ogni persona oltre le otto	»	156.000

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente di una o più persone, per ciascuna di esse si detraggono dall'imposta:

a) lire quarantaseimilaottocento, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, a fronte di spese inerenti alla produzione del reddito;

b) lire quindicimilaseicento a fronte degli oneri indicati dall'articolo 10, con facoltà del contribuente, in sede di dichiarazione annuale, di chiederne invece la deduzione dal reddito complessivo nell'effettiva misura e ferma restando, in ogni caso, la deduzione dell'imposta locale sui redditi ».

ART. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

(Aliquote percentuali per scaglioni di reddito)

REDDITO (scaglione in migliaia di lire)	Aliquota
Fino a 2.600	10
Oltre 2.600 fino a 3.900	13
» 3.900 » » 5.200	16
» 5.200 » » 6.500	19
» 6.500 » » 7.800	22
» 7.800 » » 9.100	25
» 9.100 » » 10.400	27
» 10.400 » » 11.700	29
» 11.700 » » 13.000	31
» 13.000 » » 15.600	32
» 15.600 » » 18.200	33
» 18.200 » » 20.800	34
» 20.800 » » 23.400	35
» 23.400 » » 26.000	36
» 26.000 » » 32.500	38
» 32.500 » » 39.000	40
» 39.000 » » 52.000	42
» 52.000 » » 65.000	44
» 65.000 » » 78.000	46
» 78.000 » » 104.000	48
» 104.000 » » 130.000	50
» 130.000 » » 162.500	52
» 162.500 » » 195.000	54
» 195.000 » » 227.500	56
» 227.500 » » 260.000	58
» 260.000 » » 325.000	60
» 325.000 » » 390.000	62
» 390.000 » » 455.000	64
» 455.000 » » 520.000	66
» 520.000 » » 585.000	68
» 585.000 » » 650.000	70
Oltre 650.000	72

ART. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita dalla seguente:

TARIFFA

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni)

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in migliaia di lire)	*a*) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	*b*) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 1.300 fino a 2.600	—	—	—	3
» 2.600 » 4.550	—	—	3	4
» 4.550 » 6.500	—	3	4	6
» 6.500 » 13.000	—	5	7	10
» 13.000 » 26.000	—	8	11	15
» 26.000 » 65.000	3	9	12	17
» 65.000 » 130.000	5	11	15	20
» 130.000 » 227.500	8	12	17	22
» 227.500 » 325.000	11	14	19	24
» 325.000 » 445.000	15	15	20	25
» 445.000 » 650.000	19	16	21	26
» 650.000 » 910.000	23	17	22	27
» 910.000 » 1.300.000	27	18	23	28
Oltre 1.300.000	31	19	24	29

ART. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili, per le alienazioni e le trasmissioni che avranno luogo dopo il 31 dicembre 1974 e per compimento del decennio si operano, ferme rimanendo le detrazioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, ulteriori detrazioni dello 0,80 per cento per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, compreso nel periodo fra il 1° gennaio 1972 e il 31 dicembre 1974.

ART. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 sono aumentate del trenta per cento:

a) le imposte fisse di bollo previste dalla tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

b) le imposte fisse ipotecarie e catastali previste dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635;

c) le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

d) le imposte di registro previste in misura fissa dalla tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

N. 2931

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« I corrispettivi si considerano conseguiti nei termini previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, anche per i corrispettivi non soggetti a registrazione agli effetti di tale imposta ».

ART. 2.

Al sesto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono aggiunti i seguenti:

« Gli artigiani, gli esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio e pubblici esercizi

possono valutare le merci giacenti alla fine di ogni periodo di imposta in base al minor prezzo fra quello di acquisto e quello desunto dall'andamento del mercato alla data di chiusura dell'esercizio. A tali fini per prezzo di acquisto si intende quello desunto dalle fatture di data più recente.

I soggetti i quali effettuano la valutazione delle giacenze nei modi indicati al comma precedente non sono obbligati a tenere il registro riepilogativo di magazzino previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

ART. 3.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 sono sostituiti dai seguenti:

« Nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e non hanno optato per il regime normale il reddito di impresa è costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo dei costi risultanti dalla predetta contabilità e delle perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze di cui all'articolo 57.

Per i beni strumentali di costo unitario superiore ad un milione di lire la deduzione è effettuata con le norme di cui agli articoli 68 e 69. Per i costi non documentati o non documentabili è ammessa una deduzione forfettaria in misura non superiore all'uno per cento dell'ammontare dei ricavi ».

N. 3342

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dai seguenti:

« Ai fini della determinazione dell'imposta, il reddito complessivo lordo dell'intero nucleo familiare, ancorché comprensivo di redditi imputati al contribuente a norma delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4, è suddiviso secondo il numero dei componenti la famiglia stessa, al netto delle deduzioni previste dall'articolo 10, riferibili a ciascuno di essi.

L'imposta sul reddito di cui al precedente comma, è determinata applicando a ciascuna quota, in cui esso è ripartito, le corrispondenti aliquote crescenti per scaglioni.

Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 si operano sull'imposta complessiva determinata a norma dei commi precedenti ».

N. 3384

ARTICOLO UNICO.

Il limite indicato nell'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevato a lire sette milioni.

N. 3459

ART. 1.

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai soli effetti del cumulo fiscale previsto per la determinazione finale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche:

a) la parte del reddito complessivo lordo della famiglia formata da redditi da lavoro del dichiarante e dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4 viene ridotta di 3 milioni, qualora essa risulti superiore agli otto milioni;

b) la parte del reddito complessivo lordo della famiglia formata da redditi da lavoro del dichiarante e dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4 viene ridotta alla quota, esente da cumulo, di cinque milioni, qualora sia compresa tra i cinque e gli otto milioni.

Restano comunque ferme le imposte pagate sui redditi singolarmente considerati, fatti salvi i diritti alle restituzioni di imposta derivanti dalle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 e fatti salvi tutti gli altri oneri deducibili in base alla legge ».

ART. 2.

La norma di cui all'articolo 1 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e si applica anche ai redditi maturati nel corso del 1974.

N. 3460

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono inseriti i seguenti:

ART. 10-*bis*

Onere deducibile nell'ipotesi di cumulo di redditi percepiti dalla moglie del soggetto passivo.

Fermo il disposto dell'articolo 15 del presente decreto in ordine alle detrazioni soggettive dall'imposta, nel caso preveduto dalla lettera *a*) articolo 4, qualora il reddito della moglie del soggetto passivo che deve essere a lui imputato sia prodotto da lavoro dipendente, dal reddito complessivo derivante dal cumulo è deducibile, se vi sono figli conviventi, una somma corrispondente a lire settecentomila per un figlio minore degli anni quattordici e a lire cinquecentomila per un figlio maggiore degli anni quattordici e minore degli anni sedici.

Se i figli conviventi sono più, la somma deducibile per un figlio è maggiorata del trenta per cento per ogni altro figlio, fino ad un massimo di lire 1.200.000.

ART. 10-*ter*

Procedimento per l'applicazione della deduzione di cui all'articolo 10-bis.

I soggetti obbligati alla dichiarazione annuale dei redditi ottengono la deduzione di cui all'articolo 10-*bis*, facendone richiesta nella dichiarazione annuale e allegando ad essa un certificato di stato di famiglia in carta semplice, rilasciato dal Comune di residenza in data non anteriore al 31 dicembre dell'anno cui i redditi dichiarati si riferiscono.

I soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale ottengono la deduzione presentando al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, anche a mezzo di raccomandata, domanda in carta semplice corredata del certificato di cui al comma precedente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui hanno percepito i redditi sui quali si applica la deduzione.

I conguagli ed i rimborsi conseguenti alla applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 10-*bis*, sono operati entro l'anno nel quale è stata fatta la richiesta o presentata la domanda. Qualora sia già intervenuta iscrizione a ruolo dei tributi, il conguaglio è opera-

to con la successiva iscrizione a ruolo. Qualora il soggetto che ha titolo alla deduzione sia tassato unicamente per trattenuta alla fonte, si fa luogo a rimborso mediante l'emissione di mandato di pagamento.

ART. 10-*quater*

Norma transitoria.

Con riferimento ai redditi prodotti nel 1974, i soggetti che hanno diritto alla deduzione di cui all'articolo 10-*bis*, possono presentare la domanda prevista al secondo comma dell'articolo 10-*ter*, anche se obbligati a rendere la dichiarazione annuale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredandola con il certificato previsto all'articolo 10-*ter* di data non anteriore alla entrata in vigore della presente legge.

Ai conguagli, gli Uffici provvedono entro il 1976 nei modi stabiliti all'ultimo comma dell'articolo 10-*ter*.

N. 3468

ART. 1.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata sono imputati al soggetto passivo, oltre ai redditi propri:

a) i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati;

b) i redditi altrui dei quali il contribuente ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Se il reddito complessivo lordo, comprensivo di redditi imputati al contribuente a norma della lettera *a*) dell'articolo 4, è inferiore a otto milioni di lire, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del contribuente e su quello di ciascun familiare, al netto degli oneri di cui all'articolo 10 riferibili a ciascuno di essi, e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 si operano sull'imposta complessiva ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Per i redditi soggetti a tassazione separata l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione, ovvero, per i redditi indicati alla lettera *d*) dell'articolo 12, all'anno in cui sono percepiti. I redditi altrui di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4 sono computati nel reddito complessivo del biennio salva l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 11 ».

ART. 4.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono sostituiti come segue:

« Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono:

1) lire quarantottomila per quota esente;

2) lire quarantottomila per il coniuge a carico;

3) le seguenti somme in relazione al numero delle altre persone a carico:

per una persona . . .	lire	18.000
per due persone . . .	»	36.000
per tre persone . . .	»	54.000
per quattro persone . .	»	78.000
per cinque persone . .	»	102.000
per sei persone . . .	»	138.000
per sette persone . .	»	174.000
per otto persone . .	»	252.000
per ogni persona oltre le otto	»	120.000

In mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 2) si applica per il primo dei figli a carico e la quota detraibile in relazione al numero delle persone a carico, comprendente anche il primo dei figli, è ridotta di lire diciottomila ».

Il penultimo comma del medesimo articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Le persone indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del terzo comma non si considerano a carico se hanno redditi propri, non imputabili al contribuente a norma dell'articolo 4, per un ammontare superiore a lire un milione e trecentoventimila annue ».

ART. 5.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente di una o più persone, per ciascuna di esse si detraggono dall'imposta:

a) lire sessantamila rapportate al periodo di lavoro nell'anno, a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito;

b) lire ventiquattromila a fronte degli oneri indicati nell'articolo 10, con facoltà del contribuente in sede di dichiarazione annuale di chiederne invece la deduzione dal reddito complessivo nell'effettiva misura e ferma restando, in ogni caso, la deduzione dell'imposta locale sui redditi.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare lordo non supera quattro milioni di lire per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione nell'effettiva misura, delle spese di produzione dal reddito d'impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi da pensione di una o più persone, per ciascuna di esse si detrae dall'imposta la somma di lire ottantaquattro mila, rapportata per la parte di lire sessanta mila al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con le detrazioni previste nei commi precedenti. Il contribuente ha tuttavia facoltà di optare per la deduzione dal reddito complessivo degli oneri di cui all'articolo 10 nella loro effettiva misura, nel qual caso la detrazione dall'imposta compete nella minor misura di lire trentasei mila per persona, rapportata al periodo di pensione.

Le detrazioni previste nei commi precedenti competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 ed anche nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 11 ».

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore di lavoro e

dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali, ancorché commisurati alle retribuzioni, né i compensi riversibili di cui alla lettera *b*) dell'articolo 47. Neppure concorrono a formare il reddito gli assegni familiari e l'indennità di disoccupazione percepiti dal lavoratore ».

ART. 7.

La Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla seguente:

TABELLA

IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE

(Aliquote percentuali
per scaglioni di reddito)

REDDITO (Scaglione in milioni di lire)	Aliquota
Fino a 4	10
Oltre 4 fino a 5	13
Oltre 5 fino a 6	16
Oltre 6 fino a 7	19
Oltre 7 fino a 8	22
Oltre 8 fino a 9	25
Oltre 9 fino a 10	27
Oltre 10 fino a 11	29
Oltre 11 fino a 12	31
Oltre 12 fino a 14	32
Oltre 14 fino a 16	33
Oltre 16 fino a 18	34
Oltre 18 fino a 20	35
Oltre 20 fino a 25	36
Oltre 25 fino a 30	38
Oltre 30 fino a 40	40
Oltre 40 fino a 50	42
Oltre 50 fino a 60	44
Oltre 60 fino a 80	46
Oltre 80 fino a 100	48
Oltre 100 fino a 125	50
Oltre 125 fino a 150	52
Oltre 150 fino a 175	54
Oltre 175 fino a 200	56
Oltre 200 fino a 250	58
Oltre 250 fino a 300	60
Oltre 300 fino a 350	62
Oltre 350 fino a 400	64
Oltre 400 fino a 450	66
Oltre 450 fino a 500	68
Oltre 500 fino a 550	70
Oltre 550	72

ART. 8.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. — È esente dall'imposta sulle successioni l'immobile o la porzione di immobile ad uso di abitazione unifamiliare di proprietà del defunto a condizione che:

1) si tratti di immobile o di porzione di immobile non di lusso ai sensi delle vigenti disposizioni;

2) si tratti dell'unico immobile o porzione di immobile di proprietà del defunto;

3) sia devoluto al coniuge od ai figli ».

ART. 9.

Il primo e secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono sostituiti dai seguenti:

« L'imposta è determinata mediante la applicazione delle aliquote indicate alla lettera *a*) della tariffa al valore delle singole quote ereditarie nette quando erede o legatario sia coniuge, o parente in linea retta del defunto.

Se l'erede o legatario non è coniuge né parente in linea retta del defunto l'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera *b*) della tariffa al valore delle singole quote ereditarie nette ».

ART. 10.

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, prima del primo comma è inserito il seguente:

« Il valore delle singole quote ereditarie nette si determina con riferimento al valore globale dell'asse ereditario netto ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Ai soli fini della determinazione delle aliquote il valore delle singole quote o dei singoli legati è maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni fatte ai singoli eredi o legatari. Il valore delle donazioni di beni diversi dal denaro o da cre-

diti in denaro è determinato in base al valore venale dei beni medesimi al momento dell'apertura della successione ».

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

« L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni ed i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* ».

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è soppresso.

ART. 13.

Il secondo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 6 l'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera *b*) della tariffa al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascun avente causa ».

ART. 14.

La tariffa del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita dal seguente:

TARIFFA.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

(Aliquote e percentuali per scaglioni)

VALORE IMPONIBILE (Scaglioni in milioni di lire)	*a*) Aliquote sulle quote di eredità devolute a coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta	*b*) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle ed affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado ed affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 2 fino a 3,5	—	—	—	3
Oltre 3,5 fino a 5	—	—	3	4
Oltre 5 fino a 10	—	3	4	6
Oltre 10 fino a 20	—	5	7	10
Oltre 20 fino a 50	—	8	11	15
Oltre 50 fino a 100	3	12	15	20
Oltre 100 fino a 175	5	16	20	25
Oltre 175 fino a 250	8	20	25	30
Oltre 250 fino a 350	11	25	30	35
Oltre 350 fino a 500	15	30	35	40
Oltre 500 fino a 700	19	35	40	45
Oltre 700 fino a 1.000	23	40	45	50
Oltre 1.000 fino a 1.300	27	45	50	55
Oltre 1.300	31	50	55	60

ART. 15.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno in corso si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

N. 3473

ART. 1.

Fermo restando quanto altro contenuto nella legge 17 agosto 1974, n. 384, di conversione del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, il limite indicato nell'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevato da lire 5 milioni a 8 milioni.

Per i redditi di lavoro dipendente e per quelli di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'ulteriore detrazione di lire 36.000 annue, prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974, n. 259, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 384, è estesa ai redditi di importo annuo non superiore ai 6 milioni.

Parimenti viene elevato da lire 4 milioni a lire 6 milioni il limite entro il quale viene concessa la detrazione di lire 4 mila per ogni figlio a carico, stabilita con la su citata legge 17 agosto 1974, n. 384.

ART. 2.

A parziale modifica di quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la detrazione di lire 36.000 per quota esente di cui all'articolo 15 del decreto stesso, viene concessa ai coniugi purché alla formazione del reddito di entrambi concorrano redditi di lavoro dipendente.

ART. 3.

La detrazione prevista dal terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, a favore dei redditi di pensione, viene elevata a lire 72.000 sempreché tali redditi non superino complessivamente i 3 milioni annui.

ART. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative se e in quanto in contrasto con la presente legge.

N. 3486

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modifiche:

Al primo comma, punto 1), dopo le parole: « costo dei beni », sono aggiunte le parole: « e dei servizi ».

Al primo comma, punto 10), le parole: « se trattasi di imprese di trasporto », sono eliminate.

Al primo comma, punto 12), le parole: « tre per cento », sono sostituite con le parole: « dieci per cento ».

N. 3492

ART. 1.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 è modificato come segue:

« Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata sono imputati a soggetto passivo, oltre ai redditi propri:

a) i redditi della moglie, eccettuati quelli provenienti da lavoro dipendente nonché quelli che sono nelle libere disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata;

b) i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge, eccettuati quelli provenienti da lavoro dipendente;

c) i redditi altrui dei quali il contribuente ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti ».

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1974.

N. 3585

ART. 1.

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Le somme corrisposte a titolo di arretrati di rate di pensione il cui importo globale annuo risulti inferiore ai limiti previsti per l'imponibilità fiscale in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, debbono considerarsi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

ART. 2.

All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano anche alle rate di pensione relative agli anni 1973 e precedenti corrisposti a titolo di arretrati dopo l'entrata in vigore del presente decreto ».

ART. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano dal 1° gennaio 1974.

N. 3608

ART. 1.

Le aliquote crescenti per scaglioni di reddito indicate nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di cui è cenno nel primo comma dell'articolo 11 di detto decreto, sono sostituite, per gli scaglioni di reddito fino a quello da 9 a 10 milioni compreso, dalle seguenti:

fino a	2 milioni di reddito	7 %
oltre 2 milioni	fino a 3 milioni di »	10 %
» 3 »	» » 4 » » »	13 %
» 4 »	» » 5 » » »	16 %
» 5 »	» » 6 » » »	19 %
» 6 »	» » 7 » » »	22 %
» 7 »	» » 8 » » »	24 %
» 8 »	» » 9 » » »	26 %
» 9 »	» » 10 » » »	28 %

ART. 2.

Le diminuzioni di aliquote stabilite dall'articolo 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1975.

Con legge ordinaria, da approvarsi contestualmente alla legge di bilancio, a partire dall'anno finanziario 1976, saranno stabilite annualmente eventuali variazioni delle aliquote, delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse al fine di adeguarle al mutato valore della moneta e in concordanza con l'indirizzo economico del Governo.

N. 3609

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubbica 29 settembre 1973, n. 597, modificato dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, è sostituito dai seguenti:

« Se i redditi complessivi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4 non sono superiori, globalmente considerati nel caso di appartenenza a più soggetti, a 4 milioni di lire, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del contribuente e su quello di ciascun familiare, al netto degli oneri di cui all'articolo 10, e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 si operano sull'imposta complessiva.

Nel caso in cui i redditi complessivi indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4, globalmente considerati ed appartenenti a più soggetti, superano i 4 milioni, l'imposta è commisurata sul coacervo di tali redditi con quello complessivo del contribuente, al netto degli oneri di cui all'articolo 10, ed è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto del reddito risultante dal cumulo, sempre al netto dei predetti oneri di cui all'articolo 10, decurtato dell'imposta commisurata separatamente su 4 milioni e sulla differenza tra il reddito cumulato e 4 milioni. Tale riduzione non può superare, in termini d'imposta, le lire 150.000 ».

N. 3627

ART. 1.

Ai soggetti obbligati, a norma delle vigenti disposizioni, ad operare ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sugli stipendi, salari, indennità ed altri compensi corrisposti ai propri dipendenti e ad effettuare il relativo versamento agli uffici delle imposte competenti, è riconosciuto un aggio percentuale per scaglioni sul totale annuo delle ritenute da essi operate. L'aggio di cui al precedente comma viene trattenuto dai soggetti predetti ad ogni versamento periodico, tenuto conto delle ritenute già operate nello stesso anno ai fini della determinazione degli scaglioni e della corrispondente aliquota di cui alla tabella allegata

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA.

Aggio percentuale per scaglioni di ritenute operate annualmente a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

RITENUTE. (scaglioni in milioni di lire)	ALIQUOTA.
fino a 25	5%
oltre 25 fino a 50	4%
oltre 50 fino a 100	3%
oltre 100 fino a 500	2%
oltre 500	1%

N. 3685

ART. 1.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

ART. 4.

(*Redditi altrui*)

« Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata non sono imputati al soggetto passivo:

a) i redditi della moglie che sono nella libera disponibilità di essa, nonché quelli provenienti da lavoro dipendente;

b) i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge, qualora provenienti da lavoro dipendente;

c) i redditi altrui dei quali il contribuente non ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti ».

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1974.

N. 3794

ART. 1.

A partire dal 1° gennaio 1975 all'inizio di ogni trimestre, gli assegni familiari dei lavoratori e le quote di maggiorazione di famiglia dei pensionati sono adeguati alla variazione del costo della vita in base all'indice rilevato dall'ISTAT per il trimestre precedente, con arrotondamento a lire 1.000.

ART. 2.

Gli assegni familiari e le quote di maggiorazione di famiglia di cui all'articolo 1 della presente legge, dal 1° gennaio 1974 non sono soggetti a tassazione alcuna e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

ART. 3.

All'onere derivante dalla prima applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità della Cassa unica assegni familiari (CUAF) e degli altri fondi che erogano assegni per carichi di famiglia, comunque denominati.